

SENATO DELLA REPUBBLICA

XIII LEGISLATURA

1012^a SEDUTA PUBBLICA

RESOCONTO SOMMARIO E STENOGRAFICO

MERCOLEDÌ 31 GENNAIO 2001

(Antimeridiana)

Presidenza del vice presidente ROGNONI,
indi della vice presidente SALVATO
e del presidente MANCINO

INDICE GENERALE

RESOCONTO SOMMARIO Pag. V-XI

RESOCONTO STENOGRAFICO 1-37

*ALLEGATO A (contiene i testi esaminati nel
corso della seduta)* 39-56

*ALLEGATO B (contiene i testi eventualmente
consegnati alla Presidenza dagli oratori, i
prospetti delle votazioni qualificate, le comu-
nicazioni all'Assemblea non lette in Aula e
gli atti di indirizzo e di controllo)* 57-73

INDICE

RESOCONTO SOMMARIO

RESOCONTO STENOGRAFICO

CONGEDI E MISSIONI Pag. 1

PREANNUNZIO DI VOTAZIONI MEDIANTE PROCEDIMENTO ELETTRONICO 1

DISEGNI DI LEGGE

Seguito della discussione:

(4941) Conversione in legge del decreto-legge 29 dicembre 2000, n. 394, concernente interpretazione autentica della legge 7 marzo 1996, n. 108, recante disposizioni in materia di usura (Relazione orale):

| | |
|---|------|
| PASQUINI (DS) | 2 |
| CASTELLANI Pierluigi (PPI) | 4, 6 |
| PIREDDA (CCD) | 7 |
| SILIQINI (AN) | 10 |
| * PASTORE (FI) | 12 |
| * LORENZI (Misto-APE) | 15 |
| * MORANDO (DS) | 16 |
| PINTO (PPI), f.f. relatore | 20 |
| GUERZONI (DS), relatore | 21 |
| MORGANDO, sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la programmazione economica | 24 |

SULLA SPERIMENTAZIONE DI UN DISPOSITIVO AUTOMATICO PER L'INTERRUZIONE DEGLI INTERVENTI

| | |
|-------------------------------|--------|
| PRESIDENTE | 27, 28 |
| LORENZI (Misto-APE) | 28 |

DISEGNI DI LEGGE

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 4941:

| | |
|---|--------------------------|
| PRESIDENTE | Pag. 28, 29, 30 e passim |
| CÒ (Misto-RCP) | 29 |
| D'ALÌ (FI) | 30, 35, 36 e passim |
| RIPAMONTI (Verdi) | 32 |
| PEDRIZZI (AN) | 33 |
| GUERZONI (DS), relatore | 34 |
| ALBERTINI (Misto-Com.) | 35 |
| PINTO (PPI), f.f. relatore | 35 |
| MORGANDO, sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la programmazione economica | 35 |
| Verifiche del numero legale | 35, 36, 37 |

ALLEGATO A

DISEGNO DI LEGGE N. 4941:

| | |
|--|----|
| Articolo 1 del disegno di legge di conversione | 39 |
| Decreto-legge 29 dicembre 2000, n. 394: | |
| Articolo 1 ed emendamenti | 39 |
| Emendamenti tendenti ad inserire articoli aggiuntivi dopo l'articolo 1 | 55 |

ALLEGATO B

INTERVENTI

| | |
|---|----|
| Testo integrale dell'intervento della senatrice Siliquini nella discussione generale del disegno di legge n. 4941 | 57 |
|---|----|

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Alleanza Nazionale: AN; Centro Cristiano Democratico: CCD; Unione Democratici per l'Europa-UDEUR: UDEUR; Forza Italia: FI; Lega Forza Nord Padania: LFNP; Partito Popolare Italiano: PPI; Democratici di Sinistra-l'Ulivo: DS; Verdi-l'Ulivo: Verdi; Misto: Misto; Misto-Comunista: Misto-Com; Misto-Rifondazione Comunista Progressisti: Misto-RCP; Misto-Socialisti Democratici Italiani-SDI: Misto-SDI; Misto-Rinnovamento Italiano: Misto-RI; Misto-I democratici-L'Ulivo: Misto-DU; Misto-Lega delle Regioni: Misto-LR; Misto-Il Centro-Unione Popolare Democratica: Misto-Centro; Misto-Autonomisti per l'Europa: Misto-APE; Misto-Centro Riformatore: Misto-CR; Misto-Centro Riformatore-Federazione dei liberali italiani: Misto-CR-FLI; Misto-Partito Sardo d'Azione: Misto-PSd'Az; Misto-Lista Pannella: Misto-LP; Misto-MS-Fiamma Tricolore: Misto-MS-Fiamma; Misto-Lista Vallée d'Aoste: Misto-LVA; Misto-Südtiroler Volkspartei (SVP): Misto-SVP; Misto-Italia dei valori-Lista Di Pietro: Misto-IdV-DP; Misto-CDU: Misto-CDU.

DISEGNI DI LEGGEAnnunzio di presentazione *Pag.* 62

Assegnazione 62

Approvazione da parte di Commissioni permanenti 62

INTERROGAZIONIAnnunzio *Pag.* 37

Apposizione di nuove firme a interrogazioni 62

Interrogazioni 62

N. B. - *L'asterisco indica che il testo del discorso è stato rivisto dall'oratore.*

RESOCONTO SOMMARIO

Presidenza del vice presidente ROGNONI

La seduta inizia alle ore 9,30.

Il Senato approva il processo verbale della seduta antimeridiana di ieri.

Comunicazioni all'Assemblea

PRESIDENTE. Dà comunicazione dei senatori che risultano in congedo o assenti per incarico avuto dal Senato. (*v. Resoconto stenografico*).

Preannunzio di votazioni mediante procedimento elettronico

PRESIDENTE. Avverte che dalle ore 9,35 decorre il termine regolamentare di preavviso per eventuali votazioni mediante procedimento elettronico.

Seguito della discussione del disegno di legge:

(4941) Conversione in legge del decreto-legge 29 dicembre 2000, n. 394, concernente interpretazione autentica della legge 7 marzo 1996, n. 108, recante disposizioni in materia di usura (Relazione orale)

PRESIDENTE. Ricorda che nella seduta pomeridiana di ieri ha avuto inizio la discussione generale.

PASQUINI (*DS*). Il decreto-legge n. 394 interviene in una materia estremamente delicata, che avrebbe dovuto essere regolata dalla libera contrattazione delle parti se non si fosse manifestata la necessità di porre rimedio alle conseguenze di un evento eccezionale e di per sé positivo come la forte riduzione dei tassi conseguente all'ingresso dell'Italia nella moneta unica europea, i cui benefici però non sono stati equamente distribuiti nel mercato creditizio a svantaggio dei soggetti più deboli. Peraltro,

la mancanza nel settore di una reale concorrenza, diminuendo l'efficienza, la trasparenza e la correttezza del servizio offerto ai clienti, ha impedito una rinegoziazione generalizzata dei mutui e la possibilità di estinguerli anticipatamente. Tale situazione, e non una presunta volontà dirigista, ha spinto il Governo prima e le Commissioni riunite poi a trovare una soluzione equilibrata, che ripristina l'equità nel mercato finanziario, indicando dei tassi di sostituzione, certo discrezionali, ma legati al dato oggettivo dell'andamento quindicennale dei buoni poliennali del tesoro. Necessaria era anche l'indicazione della stipula del contratto come momento per l'individuazione dell'usurarietà del tasso, poiché in caso contrario si sarebbe messo al bando il mutuo a tasso fisso e si sarebbero prodotti effetti devastanti sul pagamento degli interessi del debito pubblico. È importante infine che la legge non ponga gli oneri della rinegoziazione a carico dello Stato utilizzando risorse della collettività per pagare rendite di posizione. (*Applausi dal Gruppo DS*).

CASTELLANI Pierluigi (*PPI*). Dalla vicenda dei tassi di interesse sui mutui bancari emerge emblematicamente il valore della politica come momento di mediazione tra interessi contrapposti e luogo per la fissazione delle regole che le incoerenze e gli squilibri dei soggetti attori del mercato hanno impedito allo stesso di darsi. Grazie alla coesione della maggioranza, è stata individuata una soluzione giusta ed equilibrata, commisurando il tasso di sostituzione all'andamento quindicennale dei buoni poliennali del tesoro, nella considerazione che la durata media dei mutui è di 13 anni, e differenziando i tassi di sostituzione tra le famiglie e le imprese, alla luce della possibilità di queste ultime di dedurre totalmente gli oneri dei mutui a fini fiscali. Di contro, nella Casa delle libertà si sono manifestate posizioni antitetiche tra Forza Italia, schierata a difesa dell'autonomia della contrattazione, ed Alleanza Nazionale e la Lega che hanno indicato soluzioni assai più dirigiste e meno equilibrate di quelle proposte dalla maggioranza, giustamente attenta anche alla necessità di non affievolire la portata della legge n. 108 del 1996 come strumento di lotta al fenomeno dell'usura. (*Applausi dai Gruppi PPI e DS. Congratulazioni*).

PIREDDA (*CCD*). La decisione di intervenire con un provvedimento legislativo per dare regole certe, in particolare a difesa degli strati più deboli della popolazione, non è in contrasto con il principio della libertà del mercato, considerata anche la posizione dominante delle banche nella contrattazione dei tassi di interesse. Nel merito però il provvedimento è eccessivamente sbilanciato a favore del sistema bancario: non si comprende infatti il limite dei 150 milioni per la riduzione del tasso di interesse relativamente alla prima casa o la ricontrattazione limitata solo ai mutui stipulati dopo un certa data, mentre nessuna misura è prevista per porre un limite alle banche nella corresponsione degli interessi sui depositi, notoriamente molto bassi. Sarebbe stata auspicabile una difesa più convinta dei ceti deboli nonché delle imprese, tenuto conto che i tassi elevatissimi ad esse applicati prima dell'ingresso dell'Italia nel sistema dell'euro hanno

comportato la chiusura di molte attività economiche, in particolare in Sardegna, con gravi ripercussioni sull'occupazione. (*Applausi dai Gruppi CCD e FI. Congratulazioni*).

SILIQVINI (*AN*). Esprime una posizione di netta contrarietà al decreto-legge che, disattendendo l'intento interpretativo, introduce una profonda innovazione: la fissazione dei tassi di interesse per legge. La normativa del 1996 in materia di usura aveva tentato di introdurre regole di certezza nel mercato rendendo possibile una trasparente contrattazione dei mutui, ma le banche non hanno proceduto alla rinegoziazione per cui i cittadini sono stati costretti a ricorrere alla magistratura. Il provvedimento del Governo cerca di far fronte a tale situazione ma si tratta di un grave anomalia perché sarebbe stato necessario un intervento volto all'effettivo adeguamento del sistema bancario alla legge n. 108 del 1996. (*Applausi dal Gruppo AN*).

PASTORE (*FI*). Il ricorso ad un decreto-legge per emanare una norma interpretativa dell'articolo 644 del codice penale, in risposta ai ripetuti interventi della magistratura, fino alla Corte di cassazione, non rappresenta lo strumento migliore e più equo per modificare i rapporti già esistenti tra banche e mutuatari e, oltretutto, fa sorgere dubbi di costituzionalità. La soluzione più efficace sarebbe stata quella di una rinegoziazione dei contratti di mutuo – quale si è verificata dal 1998, anche se in misura insufficiente – per iniziativa del sistema bancario, opportunamente incentivato e richiamato alle sue responsabilità. (*Applausi dal Gruppo FI e della senatrice Siliquini*).

LORENZI (*Misto-APE*). A titolo personale, ricordando il prelievo del 6 per mille dai conti correnti bancari ad opera del primo Governo Amato e in considerazione dello strapotere del sistema bancario, esprime preoccupazioni per la tutela dei cittadini anche in questa vicenda.

MORANDO (*DS*). Occorre chiarire innanzi tutto che l'intervento del Governo è stato richiesto dalle banche e dalle associazioni dei consumatori di fronte al fallimento del mercato creditizio, insufficientemente concorrenziale; a tale riguardo, è necessario riflettere sull'opportunità di continuare ad affidare alla Banca d'Italia il ruolo di vigilanza e di tutela per la concorrenza del mercato, anziché trasferirlo, come accade negli altri Paesi, alla specifica *Authority* di controllo. Inoltre, anche in risposta alle molteplici e legittime pressioni contrapposte, l'intera maggioranza, a parte una successiva presa di distanza dei Verdi su aspetti specifici, ha presentato un emendamento che rappresenta una soddisfacente soluzione di equilibrio, tale da indurre a superare volontà ostruzionistiche precedentemente manifestate. Invece, le diverse forze politiche riunite nella Casa delle libertà hanno formulato proposte tra loro inconciliabili ed estremamente onerose per il bilancio dello Stato. (*Vivi applausi dai Gruppi DS, PPI, Misto-DU e Misto-RI. Molte congratulazioni. Commenti del senatore Novi*).

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

PINTO, *f.f. relatore*. Non condivide i dubbi di illegittimità costituzionale del provvedimento sollevati dal senatore Pastore.

GUERZONI, *relatore*. L'intervento legislativo si è reso necessario per restituire certezze al sistema bancario ed al mercato creditizio, nonché per tutelare i soggetti più deboli; comunque, non si è trattato di un intervento arbitrario, in quanto i parametri sono stati desunti dal mercato. Occorre ora procedere per garantire maggiore trasparenza e concorrenza al settore. (*Applausi dai Gruppi DS e PPI*).

MORGANDO, *sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la programmazione economica*. Il Governo è intervenuto per assecondare la richiesta avanzata dalle parti, facendosi carico delle preoccupazioni manifestate dal mondo economico nazionale ed internazionale per gli effetti derivanti dalla sentenza della Corte di cassazione sul sistema del credito e sul processo di integrazione dei mercati finanziari. Nel testo appaiono particolarmente rilevanti i commi 1 e 4 dell'articolo 1, che interpretano la legge n. 108 del 1996 e vengono incontro alle preoccupazioni in ordine alla responsabilità dei pubblici funzionari e degli amministratori locali per il pagamento di tassi di interesse per il debito pubblico e per i mutui a percentuali superiori a quelle definite come tasso di usura. Per quanto riguarda i commi 2 e 3, il Governo, respingendo le accuse di dirigismo formulate da una parte dell'opposizione, apprezza il difficile punto di equilibrio tra oneri per il sistema del credito ed aspettative dei mutuatari raggiunto dagli emendamenti proposti dalle Commissioni riunite, che consentono di superare i dissensi che permangono all'interno della maggioranza su aspetti marginali. (*Applausi dai Gruppi DS, PPI e UDEUR*).

Sulla sperimentazione di un dispositivo automatico per l'interruzione degli interventi

PRESIDENTE. Ricorda che dalla fase delle dichiarazioni di voto finali sul provvedimento in esame verrà sperimentato un dispositivo che disattiva automaticamente il microfono al termine del tempo assegnato all'oratore di turno, fatta salva la facoltà discrezionale della Presidenza di accordare brevi aggiunte di tempo.

LORENZI (*Misto-APE*). Il meccanismo richiamato dal Presidente è estremamente complesso rispetto a quello adottato dal Parlamento europeo. (*Applausi della senatrice Mazzuca Poggiolini*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 4941

PRESIDENTE. Avverte che la Presidenza ha concesso ulteriori 15 minuti ai Gruppi Forza Italia e Alleanza Nazionale per l'illustrazione degli emendamenti.

SPECCHIA, *segretario*. Dà lettura dei pareri della Commissione bilancio sul disegno di legge e sugli emendamenti al decreto-legge in conversione. (*v. Resoconto stenografico*).

Presidenza della vice presidente SALVATO

PRESIDENTE. Passa all'esame dell'articolo 1 del disegno di legge, avvertendo che gli emendamenti sono riferiti agli articoli del decreto-legge da convertire. Invita quindi i presentatori ad illustrare gli emendamenti riferiti all'articolo 1.

CÒ (*Misto-RCP*). Ritira gli emendamenti 1.210 e 1.213. Con l'emendamento 1.207, gli interessi vengono considerati usurari se sono tali al momento del pagamento, in coerenza col principio generale sancito dagli articoli 1339 e 1419 del codice civile. L'emendamento 1.100/14b riduce il tasso di sostituzione di un ulteriore 1,5 per cento per l'acquisto o la costruzione di abitazioni non di lusso, portando l'importo limite dei mutui a 200 milioni di lire. Con l'emendamento 1.220 si propone che il tasso di sostituzione venga applicato anche alle rate di mutuo scadute e pagate dall'entrata in vigore della legge n. 108 al 2 gennaio 2001.

D'ALÌ (*FI*). L'emendamento 1.202 specifica che la norma interpretativa si applica ai mutui a tasso fisso, mentre l'emendamento 1.211 individua un meccanismo diverso di attenuazione del disagio subito dai mutuatari per effetto del calo dei tassi di interesse, senza far ricadere su una delle parti le conseguenze economiche dell'imprecisione della legislazione vigente: in particolare, si interviene sul regime fiscale degli oneri della rinegoziazione e vengono individuati i meccanismi di controllo e di incentivazione che, nel rispetto della libera contrattazione tra le parti, consentano loro di raggiungere i risultati più vantaggiosi. Infine, l'emendamento 1.0.101 ha per oggetto la cosiddetta usura di Stato, cioè l'imposizione di interessi di mora superiori al tasso di usura definito dalla legge n. 108. (*Applausi dal Gruppo FI*).

RIPAMONTI (*Verdi*). L'emendamento 1.212 propone che il tasso di sostituzione venga applicato quanto meno all'ultima rata del 2000, come già indicato nell'originaria proposta della maggioranza e non confermato

a seguito delle pressioni del sistema bancario. L'emendamento propone inoltre che il tasso di sostituzione per le imprese non sia più alto di quello usurario e che dall'applicazione del tasso più agevolato vengano escluse anche le abitazioni rientranti nella categoria catastale A1, poiché la stragrande maggioranza delle abitazioni di lusso non è ricompresa in tale categoria. L'emendamento 1.224 mira a favorire l'estinzione anticipata dei mutui.

PEDRIZZI (*AN*). Dà conto degli emendamenti 1.100/6, 1.100/8, 1.100/11, 1.100/21 e 1.101/2, la cui *ratio* è stata già illustrata nel corso della discussione generale.

PRESIDENTE. Avverte che il Governo ha ritirato l'emendamento 1.100/16.

GUERZONI, *relatore*. Modifica l'ultimo periodo dell'emendamento 1.100 (*v. Resoconto stenografico*).

ALBERTINI (*Misto-Com*). A seguito della modifica testé apportata dal relatore, sopprime il primo periodo dell'emendamento 1.217.

PINTO, *ff. relatore*. Esprime parere contrario sugli emendamenti fino all'1.100/21.

GUERZONI, *relatore*. Invita al ritiro degli emendamenti 1.215, 1.217 e 1.224, esprimendo parere contrario sui rimanenti emendamenti.

MORGANDO, *sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la programmazione economica*. Esprime parere conforme a quello dei relatori.

PRESIDENTE. Stante il parere contrario espresso dalla Commissione bilancio ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, gli emendamenti 1.200 e 1.201 sono improcedibili. Passa alla votazione dell'emendamento 1.202.

D'ALÌ (*FI*). Chiede la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Dispone la verifica. Avverte quindi che il Senato non è in numero legale e sospende la seduta per venti minuti.

La seduta, sospesa alle ore 12, è ripresa alle ore 12,21.

Presidenza del presidente MANCINO

PRESIDENTE. Passa nuovamente alla votazione dell'emendamento 1.202.

D'ALÌ (*FI*). Chiede la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Dispone la verifica. Avverte quindi che il Senato non è in numero legale e sospende la seduta per venti minuti.

La seduta, sospesa alle ore 12,25, è ripresa alle ore 12,49.

PRESIDENTE. Riprende la seduta.

D'ALÌ (*FI*). Reitera la richiesta di verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Dispone la verifica e avverte che il Senato non è in numero legale. Appreziate le circostanze, rinvia il seguito della discussione alla seduta pomeridiana.

SPECCHIA, *segretario*. Dà annunzio delle interrogazioni pervenute alla Presidenza. (*v. Allegato B*).

PRESIDENTE. Toglie la seduta.

La seduta termina alle ore 12,50.

RESOCONTO STENOGRAFICO

Presidenza del vice presidente ROGNONI

PRESIDENTE. La seduta è aperta (*ore 9,30*).
Si dia lettura del processo verbale.

SPECCHIA, *segretario*, dà lettura del processo verbale della seduta antimeridiana del giorno precedente.

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

Congedi e missioni

PRESIDENTE. Sono in congedo i senatori: Agnelli, Angius, Barbieri, Bo, Bobbio, Borroni, Bucciarelli, Camerini, Carella, Carpi, Cioni, De Martino Francesco, Ferrante, Fumagalli Carulli, Lauria Michele, Leone, Manconi, Papini, Passigli, Piloni, Rocchi, Senese e Taviani.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Migone, per partecipare alla riunione dei Presidenti delle Commissioni affari esteri dell'Unione europea; Forcieri, per attività dell'Assemblea dell'Atlantico del Nord; Iuliano e Murineddu, per attività della Commissione parlamentare di inchiesta sul ciclo dei rifiuti e sulle attività illecite.

Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. Le comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicate nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Preannunzio di votazioni mediante procedimento elettronico

PRESIDENTE. Avverto che nel corso della seduta odierna potranno essere effettuate votazioni qualificate mediante il procedimento elettronico.

Pertanto decorre da questo momento il termine di venti minuti dal preavviso previsto dall'articolo 119, comma 1, del Regolamento (*ore 9,35*).

Seguito della discussione del disegno di legge:

(4941) Conversione in legge del decreto-legge 29 dicembre 2000, n. 394, concernente interpretazione autentica della legge 7 marzo 1996, n. 108, recante disposizioni in materia di usura (Relazione orale)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge n. 4941.

Ricordo che nella seduta pomeridiana di ieri ha avuto inizio la discussione generale.

È iscritto a parlare il senatore Pasquini. Ne ha facoltà.

PASQUINI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, è vero che siamo chiamati ad intervenire su una materia abbastanza delicata, che dovrebbe essere regolata dalla libera contrattazione delle parti; tuttavia, alla luce di quanto è successo, si può definire l'intervento del Parlamento come dirigistico? Oppure si può definire la legge antiusura sbagliata?

Vorrei ricordare che stiamo sempre parlando di tassi di interesse che per essere usurari devono aver superato del 50 per cento i tassi effettivi globali medi, cioè i tassi del mercato.

Il nostro intervento è richiesto quindi non in virtù di una concezione dirigistica, ma a causa di un evento eccezionale quale quello verificatosi in conseguenza dell'ingresso nell'Unione monetaria europea, che è un obiettivo fortemente voluto dai Governi e dalla maggioranza dell'Ulivo e che ha prodotto benefici effetti, quali la riduzione generalizzata dei tassi in misura forse non del tutto prevista e prevedibile.

Siamo dunque di fronte ad un evento eccezionale che ha causato un'alterazione straordinaria del mercato, con benefici generalizzati ma con fenomeni redistributivi di questi benefici che, nel caso in esame, hanno provocato, da una parte, indebiti vantaggi e posizioni di rendita, e, dall'altra, ingiustificate penalizzazioni a carico di soggetti sociali contrattualmente più deboli nei confronti del sistema bancario.

È di questo che stiamo parlando, è questo problema che siamo chiamati a risolvere partendo da alcune riflessioni.

Occorre definire in primo luogo, con una norma interpretativa, che l'intenzione del legislatore era quella di considerare usurari i tassi praticati alla data di stipulazione del mutuo e non quelli alla data di pagamento delle rate. Se prevalesse un'interpretazione giuridica astratta di questo genere, che considerasse invece come base di riferimento il tasso usurario al momento del pagamento e non quello pattuito all'atto della stipula, si metterebbe al bando di fatto un prodotto finanziario, il mutuo a tasso fisso, che in tutti i mercati del mondo costituisce una possibilità che viene offerta ai mutuatari i quali, in ragione delle loro condizioni di reddito, inten-

dano privilegiare un mutuo con rata di ammortamento definita e non variabile con il variare dei tassi. La messa al bando surrettizia di questo prodotto finanziario, tra l'altro, creerebbe i presupposti per una procedura di infrazione comunitaria in tema di concorrenza.

I mutuatari debbono poter continuare a scegliere tra tasso variabile e tasso fisso, come dimostra la propensione del mercato italiano, che vede i mutui a tasso variabile costituire i due terzi del totale e quelli a tasso fisso solamente un terzo.

In secondo luogo, il mercato creditizio – va rilevato – non è efficiente, non funziona adeguatamente. Mi rivolgo al senatore D'Alì quando afferma che il reato di usura riguarda solo i mercati abusivi; sono d'accordo con lui, a una condizione, però, che non si è verificata nel nostro caso, cioè che i mercati legali funzionino, che la concorrenza sia reale ed effettiva, non solo in relazione ai tassi, che tendono comunque ad allinearsi, quanto alla trasparenza, all'informazione, al servizio alla clientela in modo corretto.

Abbiamo sentito nelle audizioni, che abbiamo tenuto in Commissione, come in Italia non esista di fatto la possibilità che una banca conceda un mutuo per estinguerne un altro più oneroso acceso presso un'altra banca, surrogandosi nelle garanzie ipotecarie. Se il mercato funzionasse e la concorrenza fosse vera, avremmo potuto inserire nel provvedimento una norma che regolasse l'estinzione anticipata dei mutui.

L'intervento legislativo avviene quindi a causa dell'inerzia di una parte del sistema bancario, di fronte all'esempio della parte più attiva e dinamica di banche le quali, invece, hanno consentito alla loro clientela – solamente a quella primaria, però – di rinegoziare i mutui in essere.

Se una parte dei mutui è già stata rinegoziata, non si capisce perché questo non sia avvenuto a favore di tutti i clienti; ciò lo si può interpretare come l'adagiarsi di una parte delle banche in comode posizioni di rendita.

È vero che la normativa antiusura interviene sugli effetti piuttosto che sulle cause del caro-denaro, ma le cause sono rappresentate anche da un insufficiente grado di concorrenza, avendo il nostro sistema ampiamente privilegiato la sua solidità e stabilità a scapito dell'efficienza e della competitività e trovandosi di fronte all'anomalia, tutta italiana, che la vigilanza sul corretto funzionamento della concorrenza e del mercato viene esercitata dall'Autorità che ha invece il compito di tutelare la solidità del sistema.

Certamente, ad opera dei processi di concentrazione e privatizzazione qualcosa è cambiato o sta cambiando, ma la situazione ancora oggi è insoddisfacente. Questo lo ha rilevato, anche in tempi recenti, il rapporto Ferguson, dal nome del vice presidente della Federal Reserve, al G10, il quale, ha chiesto più concorrenza all'impresa bancaria dopo un decennio di concentrazione spinta su scala globale: gli effetti sul piano dell'aumento della competizione e dell'efficienza dei mercati, cioè, sono scarsi.

In terzo luogo, cosa sarebbe successo nel servizio del debito pubblico – sto parlando del comma 4 dell'articolo 1 del decreto-legge – se si fosse applicata l'interpretazione giurisprudenziale in base alla quale il tasso usu-

rario è quello stabilito all'atto del pagamento con il finanziamento del debito pubblico? Lo Stato ha continuato a pagare su BOT, CCT e BTP tassi che successivamente sono diventati usurari. Ma chi avrebbe più finanziato il debito pubblico, partecipando alle aste e sottoscrivendo i titoli se lo Stato avesse detto: non vi pago più perché l'interesse convenuto è diventato usurario? Credo che questo debba essere elemento di riflessione piuttosto che oggetto di un intervento legislativo di copertura a causa delle possibili censure che potrebbero derivarne per i funzionari pubblici da parte della Corte dei conti.

In quarto luogo, è necessario un intervento del legislatore per definire tassi di sostituzione che presentino, sì, caratteristiche discrezionali – è difficile sfuggire a questa logica – ma che partano da un dato oggettivo, il rendimento medio dei BTP quindicennali con un maggiorazione per le imprese che, in virtù della loro maggiore capacità negoziale o spirito d'iniziativa, hanno già potuto rinegoziare in molti casi i mutui o, comunque, portare gli interessi passivi in detrazione fiscale in modo molto più ampio rispetto ai singoli privati.

Quello che la legge non deve fare è di porre comunque gli oneri della rinegoziazione a carico dello Stato, come ho sentito proporre in qualche intervento di esponenti della Casa della Libertà. Se è vero che la difesa del consumatore è un dovere, la finanza pubblica, cioè le risorse della collettività, non possono essere chiamate a sostenere posizioni di rendita ingiustificate.

Infine, prescindendo dagli aspetti strutturali, il decreto-legge che ci accingiamo a convertire con importanti modifiche a favore dei mutuatari è una soluzione equa che avrebbe dovuto scaturire da un accordo *bipartisan* come era parso possibile in sede di discussione parlamentare sulla finanziaria e rifuggendo, nell'interesse generale, da posizioni demagogiche e strumentali. Questo non è stato possibile e ce ne dogliamo. Proprio per questo motivo, però, non può mancare un importante segnale del Parlamento di fronte alla eccezionalità della situazione che si è creata. In questo senso credo che, così come uscito dalle Commissioni riunite con importanti modifiche emendative, ci accingiamo ad approvare un provvedimento che ripristina una situazione di equità in un mercato finanziario in cui vi è stato questo intervento straordinario che ha provocato dei mutamenti più grandi rispetto alle possibilità di previsione. Proprio per questo motivo però è necessario un intervento che non è dirigistico, ma che ripristina solamente un principio di equità. (*Applausi dal Gruppo DS*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Castellani. Ne ha facoltà.

CASTELLANI Pierluigi. Signor Presidente, credo che la vicenda del decreto-legge che ci accingiamo a convertire in legge sia emblematica e dimostri come sia necessaria la politica con la «P» maiuscola per risolvere i problemi e trovare giuste composizioni tra interessi contrapposti e per attuare interventi regolativi del mercato che invece ha dovuto registrare

contraddizioni, incoerenze e certamente molte incertezze da parte dei soggetti, attori del mercato stesso.

Di fronte a queste incertezze ed incoerenze è stato necessario l'intervento del Governo.

Bisogna anche aggiungere – non mi pare che tale aspetto sia stato sufficientemente sottolineato – che questo intervento è a fronte di una situazione nuova, quella del forte abbassamento dei tassi d'interesse, dovuta non già al mercato, ma ad incisive azioni dei Governi di centro-sinistra, che hanno risanato i conti pubblici dello Stato, e hanno vinto la battaglia contro l'inflazione. Tutto ciò ha portato a quell'abbassamento strutturale importante dei tassi d'interesse, che è il fatto veramente nuovo che ha introdotto quegli elementi di non equità nei tassi d'interesse fissati sui mutui a tasso fisso. Da qui nasce la questione, da qui pertanto scaturisce questa vicenda che – ripeto – è emblematica, rispetto a cui occorre anche ricordare – come ho sottolineato in precedenza – le incertezze, le incoerenze dei soggetti attori del mercato stesso.

Rispetto a ciò vi è stato anche del protagonismo – ripeto – non sempre coerente, perché indubbiamente il sistema bancario non si è dimostrato pronto a dare risposte alle nuove esigenze, per cui la rinegoziazione di questi mutui è apparsa deludente rispetto alle attese dei soggetti mutuatari e ciò ha provocato quel contenzioso che ha dato poi origine alle sentenze della Corte di cassazione che qui sono state richiamate più volte.

A tal proposito non si registrano soltanto incoerenze e contraddizioni dei soggetti attori del mercato, ma in questo confronto politico mi pare che dobbiamo notare incoerenze e contraddizioni anche all'interno delle stesse forze politiche. Come non notare che almeno sul decreto-legge la maggioranza sostanzialmente si trova coesa rispetto alle modifiche parlamentari proposte, mentre l'opposizione, la Casa delle libertà, registra forti contraddizioni e forti differenziazioni? Vediamo Forza Italia, protesa in direzione della difesa dell'autonomia – come dice – della contrattazione, accusare la maggioranza di essere dirigistica, addirittura di uccidere il mercato, di non sottrarsi a suggestioni di tipo demagogico. Non si riesce a capire come mai questa accusa, che abbiamo notato soprattutto nell'intervento del collega D'Alì, non sia diretta invece all'interno della Casa delle libertà, verso gli alleati di Forza Italia, cioè soprattutto verso Alleanza Nazionale ma anche la Lega, che hanno presentato emendamenti ben più dirigistici, ben più compromettenti il sistema del mercato rispetto alla soluzione e alla mediazione, certamente equilibrata, che si è trovata.

È evidente che all'interno della Casa delle libertà, in ordine a questi temi forti, ci sono lacerazioni profonde e questo fatto in qualche modo anticipa quello che potrà succedere se malauguratamente l'opposizione dovesse diventare maggioranza nelle prossime elezioni.

VEGAS. Si guardano le pagliuzze negli occhi degli altri e non si vedono le travi nei propri!

CASTELLANI Pierluigi. Questo è un fatto reale che abbiamo riscontrato e stiamo riscontrando in quest'Aula e non capisco come mai quelle forti accuse che anche lei, senatore Vegas, ma in particolare il senatore D'Alì, avete rivolto alla maggioranza non siano state dirette al proprio interno e in questo caso, veramente, non si guardi la trave che è nel proprio occhio.

Se è vero che le forze politiche si sono trovate di fronte ad una situazione non orientata alla composizione dei problemi, era giusto intervenire. Ciò è stato richiesto dagli stessi soggetti del mercato, rimasti inoperosi rispetto alle soluzioni da trovare. Le Commissioni riunite giustizia e finanze hanno ascoltato, in sede di audizione, questi soggetti, che hanno concluso tutti la propria esposizione richiedendo un intervento del Parlamento per dare una risposta ai problemi sorti con le sentenze della Corte di cassazione in ordine all'interpretazione della legge n. 108 del 1996.

L'intervento non è quindi dirigistico, ma è teso a regolare il mercato e ad offrire sostegno ai soggetti più deboli del mercato stesso, secondo un'ottica giusta ed equilibrata. La soluzione prospettata può essere accolta da tutte le forze presenti in Parlamento, se si rinunciasse ad animare, con molto anticipo, le strumentalizzazioni della campagna elettorale.

È giusto intervenire non soltanto per ridefinire in modo più corretto e puntuale, come ha ricordato il presidente Pinto, il reato di usura quale reato istantaneo con effetti permanenti, riconducendo al momento della pattuizione l'ipotesi della valutazione in ordine all'esistenza del reato stesso; è giusto intervenire anche in altra direzione, rendendo più equo il sistema dei mutui con tassi fissi, che non è stato regolato dal mercato perché le rinegoziazioni, come è stato affermato da rappresentanti dell'ABI e della Banca d'Italia, sono state modeste rispetto alla quantità dei soggetti interessati.

Si tratta dunque di un intervento riequilibratore in più direzioni, per definire il reato di usura, riconducendolo al momento della pattuizione, e per stimolare e costringere le banche alla rinegoziazione dei mutui, constatata l'inerzia del sistema bancario nel promuoverla.

Si tratta - lo ripeto - di una situazione eccezionale ed era giusto intervenire. Ribadisco che la situazione che si è venuta a creare è equilibrata perché si riduce da 25 a 15 anni la commisurazione del tasso di sostituzione alla media dei BTP, tenuto conto che i mutui in essere hanno circa 13 anni di vita.

È altresì giusta ed equilibrata la differenziazione introdotta relativamente all'entità del tasso di sostituzione tra le famiglie e le imprese, in considerazione del diverso trattamento del pagamento dei tassi ai fini fiscali sul versante delle imprese e sul versante delle famiglie.

È stato ricordato che le imprese hanno dedotto totalmente l'onere ai fini fiscali; è quindi giusta una differenziazione che soccorre le famiglie che hanno stipulato mutui per l'acquisto della prima casa. La soluzione adottata consiste nel fissare i tassi dei mutui per la prima casa all'8 per cento; una percentuale prossima all'attuale tasso di mercato. È molto equi-

librato un intervento che riconduce l'entità dei tassi all'attuale tasso di interesse regolato dal mercato.

Rimangono sospese alcune questioni che mi auguro sia possibile risolvere con l'attività emendativa nel prosieguo dell'esame. È stata più volte richiesta la possibilità di prevedere l'estinzione anticipata dei mutui, come ulteriore opzione da offrire ai mutuatari.

Ci sono difficoltà che sono state già esternalizzate. Ci auguriamo che possano essere superate in modo da completare questo quadro di opzioni che viene offerto al mondo dei mutuatari.

Esiste certamente il problema di dare una corretta interpretazione al comma 1 dell'articolo 1 perché, se giustamente si escludono dall'ipotesi di reato tutte le situazioni di contrazione dei mutui che, al momento della pattuizione, hanno un tasso inferiore al tasso soglia di usura previsto, si sposta tutta l'attenzione relativa al verificarsi dell'evento delittuoso al momento della pattuizione, la quale, se non avviene tra soggetti a ciò legittimati, è difficile da rilevare: sono le ipotesi in cui l'usura si realizza non già con patti trasparenti, ma con azioni criminose la cui evidenza si appalesa soprattutto nel momento della dazione.

Bisogna trovare una soluzione in modo da non far correre il rischio di affievolire la portata della legge n. 108 come strumento di lotta all'usura nella sua autentica evidenza criminosa.

Mi rendo conto che si tratta di problemi di non facile soluzione che, quindi, sono ancora all'attenzione delle forze politiche. Mi auguro che si possa pervenire ad una conclusione positiva, però, ripeto, il consenso del mio Gruppo alla soluzione trovata è convinto. L'intervento che viene attuato dal Governo, con la correzione indicata dal Parlamento, è senza dubbio riequilibratore, non ha nulla di dirigistico e riporta il confronto politico ad un momento alto perché indubbiamente ci riconduce al ruolo stesso della politica, che è quello di dare soluzioni giuste allorché il mercato nella sua autonomia non riesce a trovarle.

È ovvio che l'intervento non può essere unidirezionale – come ho detto in precedenza – ma deve andare in tutte le direzioni, soprattutto supportando i soggetti deboli del mercato. Anche questo è infatti il ruolo della politica e, certamente, di una maggioranza di centro-sinistra. (*Applausi dai Gruppi PPI e DS. Congratulazioni.*)

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Piredda. Ne ha facoltà.

PIREDDA. Signor Presidente, credo che non solo nella Casa delle libertà ci siano posizioni differenti, ma anche nella stessa maggioranza, che si autodichiara sempre e comunque coesa. Ieri abbiamo sentito il senatore Debenedetti muovere osservazioni anche di critica profonda al provvedimento, così come abbiamo ascoltato il senatore Di Pietro, che è stato ancora più critico nei confronti del provvedimento stesso. Ma, più che per evidenziare tale aspetto, ho voluto iniziare in questo modo il mio intervento per dire che, data la complessità del provvedimento, non si può es-

sere assolutamente certi globalmente di qualsiasi posizione. Il tema è delicatissimo.

Non critico la maggioranza per l'intervento assunto, nel senso che è dovere della politica non assistere indifferente a quello che succede nella società. Siamo tutti d'accordo che deve sempre prevalere il principio della libertà ed il progressivo ritiro delle istituzioni dall'invadenza nelle libere contrattazioni della società. Tuttavia, ciò non vuol dire che la politica non deve dettare delle regole. Guai a noi se non ci facessimo carico di dettare delle regole di convivenza civile in settori delicati per l'economia in generale e per le singole persone in particolare.

D'altra parte, sappiamo tutti benissimo che nella patria del libero mercato, del trionfo del capitalismo esistono gli Stati Uniti d'America ed esistono delle regole a presidio anche delle parti più deboli. L'abuso di posizione dominante non è nato da noi, ma negli Stati Uniti d'America. L'*Antitrust* è prevista nella legislazione anglosassone, ancor prima che nelle nostre legislazioni.

Questo esiste dai tempi della nascita delle «sette sorelle», che rappresentavano la rottura rispetto ad un sistema dominante nella distribuzione dei carburanti negli Stati Uniti d'America (dalla Standard Oil, di proprietà dei Rockefeller, nacquero appunto sette gruppi), sino agli ultimi provvedimenti relativi a Bill Gates a cui è stato detto: «Sei uno che abusa della posizione dominante, *ergo*, cerca di darti una regolata».

Quindi, non muoviamo assolutamente nessuna critica al fatto che il Governo abbia deciso di intervenire. Tuttavia è evidente che si può fare qualche osservazione sulla qualità dell'intervento. Intanto, credo che sia necessaria una notazione preliminare, e cioè bisogna chiedersi se il sistema bancario italiano è adeguato ai tempi che stiamo vivendo, all'evoluzione del mondo, alla concorrenza universale, alla globalizzazione dell'economia oppure è inadeguato. Credo che il giudizio non possa che essere che il sistema bancario italiano è inadeguato. Ne sono prova tantissimi avvenimenti che stiamo vivendo, compreso il progressivo ingrandimento di alcune banche che vengono ad assorbire le più piccole. È – mi pare – di questi giorni la dichiarazione del governatore Fazio secondo cui bisognerà mettere una qualche regola anche a questo progressivo assorbimento di istituti minori da parte di altre banche.

Io credo che certamente sia auspicabile che nasca una grandissima banca in Italia. I tentativi di una qualche fusione o di un qualche accordo tra Banca Intesa, che ha assorbito sette o otto istituti di credito, e Unicredit, che ne ha assorbiti degli altri, è auspicabile secondo le logiche del libero mercato, non c'è dubbio, anche perché l'economia italiana ha bisogno di un gigante bancario che competa con gli altri giganti bancari che operano nello scenario mondiale.

Tuttavia, bisognerà naturalmente dare qualche regola, soprattutto a tutela delle parti deboli. È stato detto che le industrie mettono a bilancio i costi, quindi anche gli interessi, e avviano il processo di recupero dei maggiori costi; le famiglie, invece, non avendo un processo di bilancio, quindi un ammortamento e una diminuzione delle tasse in riferimento

alle loro spese, sono vittime dei tassi che liberamente contrattano. Molti hanno usato il termine «liberamente», ma io vorrei sottolineare che non è appropriato, nel senso che, nell'erogazione dei mutui, la posizione delle banche è una posizione dominante: si tratta di un prendere o lasciare da parte di chi chiede un mutuo per comprarsi la casa.

Credo quindi che il provvedimento sia un po' troppo benevolo nei confronti delle banche; non voglio dire, come ha fatto il senatore Di Pietro, che è un decreto salva banche, ma certamente lo spirito informatore è nel senso di una maggiore tutela delle banche piuttosto che delle parti deboli, dei contraenti deboli, intanto perché si mette questo limite – non si capisce perché – dei 150 milioni di lire e, in secondo luogo, perché si ferma la ricontrattazione ai mutui stipulati da una certa data in poi. Penso che ciò non vada bene, che sia un voler eccessivamente proteggere le banche, alcune delle quali hanno probabilmente fatto il passo più lungo della gamba.

Mi pare che sia stato proprio il governatore Fazio a dire che bisogna porre un qualche limite all'acquisizione, da parte di banche maggiori, di banche minori, per il principio che un'acquisizione non porta sempre all'aumento del valore delle azioni delle banche, ma in qualche circostanza lo deprezza. Sarebbe stato necessario (credo che il provvedimento sarà approvato così, quindi è inutile pensare ad emendamenti stravolgenti o correttivi) porre maggiore attenzione ai contraenti minori, ai contraenti deboli.

Si è detto, anche con riferimento ai BOT e CCT quindicennali, che hanno spuntato tassi d'interesse dichiarati usurari, mi pare, proprio grazie alla legge n. 108; ebbene, ritengo che se un soggetto ha contratto un'obbligazione in quel periodo, probabilmente deve sottostare ad essa, soprattutto per un investimento di così lunga durata.

Dicevo che il provvedimento protegge di più le banche nel senso che, per esempio, non si entra nelle questioni relative alla provvista dei mezzi finanziari che le banche fanno. Sappiamo tutti che i depositi bancari sono anche detenuti da categorie sprovvedute; tali risparmi finiscono alle banche e i tassi d'interesse che esse corrispondono ai depositanti è spesso vergognoso, magari è l'1 per cento o anche meno, e su queste enormi cifre le banche hanno un ricarico straordinario.

Una domanda da porre al signor Ministro del tesoro potrebbe allora essere la seguente: non ritiene che sarebbe giusto porre un qualche limite all'abuso da parte delle banche nel riconoscimento degli interessi sui depositi? Sarebbe necessario stabilire che c'è un minimo e non si dica che si tratta di una libera contrattazione, perché non lo è affatto! Chi deposita i propri risparmi nelle succursali del Banco di Sardegna, nei piccoli paesi della Sardegna o negli sportelli dei piccoli paesi di mezza Italia non ha neanche la capacità di contrattare il tasso d'interesse che la banca deve corrispondergli.

Credo che sarebbe stato auspicabile adottare un diverso atteggiamento nei confronti dei contraenti e cito un solo dato al riguardo: il momento discriminante dei tassi d'interesse è quello dell'euro. I tassi d'inte-

resse concordati prima dell'avvento dell'euro sono straordinariamente elevati, il 21 e il 22 per cento, e questo ha prodotto danni immensi. Nell'edizione di ieri del quotidiano più diffuso in Sardegna si fa riferimento al terremoto che i tassi d'interesse pre-euro hanno determinato nelle imprese della Sardegna. «Negli ultimi cinque anni – viene riportato – quasi 90.000 imprese, il 98 per cento del totale delle imprese dell'isola, ha dovuto cessare l'attività e sacrificare più di 400.000 posti di lavoro, oltre ad enormi capitali, al sacrificio di una vita». C'è evidentemente da rilevare che dobbiamo porre una qualche attenzione a questo tipo di problemi nel momento in cui interveniamo in un settore così delicato quale l'approvvigionamento dei mezzi finanziari e la loro erogazione a chi ne ha bisogno. I protestati sono vittime dell'usura.

Sempre quel giornale da me citato poco fa, «L'Unione Sarda», fa riferimento al 25 per cento del totale degli abitanti della provincia di Cagliari che sono stati protestati negli ultimi cinque anni. Sappiamo tutti che i protestati sono normalmente vittime dell'usura. Potrei fare riferimento, per esempio, al caso di un imprenditore della provincia di Nuoro – quindi non della mia provincia, non del mio collegio elettorale – che ha chiesto i soldi a tasso agevolato, in base ad una legge regionale, al Credito industriale sardo. Trovandosi nella condizione di non poter avere immediatamente le anticipazioni, ha seguito il suggerimento di un impiegato in malafede (non di quell'istituto, ovviamente), un impiegato delinquente il quale gli ha detto che se avesse avuto bisogno di anticipazioni si sarebbe potuto rivolgere al sistema che esiste in tutte le città, ossia a quello dell'usura (anche se non lo avrà certamente definito così). Il risultato è stato che questo imprenditore, partendo da un capitale di 50 milioni di anticipazioni, per il sistema dell'anatocismo applicato dai privati è arrivato ad un debito di 600 milioni. Ha denunciato il caso alla magistratura, la quale ha condannato l'usuraio. Tuttavia, quando questo poveretto ha chiesto l'anticipazione dal fondo antiusura, la risposta che ha ricevuto è stata negativa, perché era ancora in corso una causa penale.

Ci troviamo quindi in un sistema che non tutela i deboli. Di conseguenza, se un'accusa può essere rivolta a questa maggioranza, è che essa sia così poco di sinistra da lasciare libero campo a pirati di varia natura.

Queste erano le osservazioni che ritenevo opportuno fare, sicuro che comunque non inciderò sulla qualità del provvedimento, salvo che la maggioranza non voglia rivedere le proprie posizioni e introdurre nel testo qualche elemento che garantisca una maggiore tutela alle parti più deboli della società. (*Applausi dai Gruppi CCD e FI. Congratulazioni*).

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Siliquini. Ne ha facoltà.

SILIQVINI. Signor Presidente, dichiaro fin dall'inizio la mia contrarietà a questo decreto-legge perché, pur ponendosi come interpretativo della legge n. 108 del 1996, in realtà stabilisce delle nuove direttrici nor-

mative e quindi rappresenta una legge innovativa. Dico questo per sbarazzare subito il campo da equivoci. Se poi non avrò tempo a sufficienza, allegherò il testo scritto del mio intervento al Resoconto della seduta odierna così da integrare le valutazioni e gli argomenti che esporrò adesso.

Ciò che voglio spiegare è che con la legge n. 108 del 1996 non si era imposto alcun tasso al mercato. Infatti, tale legge aveva stabilito che un tasso di interesse che superasse del 50 per cento quello nato dal mercato sarebbe stato considerato usurario. Con questo decreto-legge, invece, si fissa un tasso per legge, esattamente quello che la Commissione giustizia nel 1996 si era ben guardata dal fare.

Oltretutto, tale interpretazione, giuridicamente censurabile, sarà sicuramente censurata in tempi successivi sia dalla magistratura sia dalla Corte costituzionale. Dubito infatti moltissimo della legittimità di questa impostazione interpretativa che il Governo ha voluto dare ad un provvedimento che, come ho detto, è innovativo, perché stabilisce nuovi criteri per l'articolo 644 del codice penale e per l'articolo 1815, secondo comma, del codice civile, spacciandoli per interpretazione di una norma del 1996.

Inoltre, dubito – appunto – che una nuova legge possa annullare i diritti soggettivi che si sono prodotti nel tempo e ritengo che ciò verrà cassato dalla magistratura e anche dalla Corte costituzionale.

Voglio quindi ribadire che con la legge n. 108 del 1996, che aveva già trovato una forte opposizione da parte delle banche e dell'ABI, si era cercato di dare un criterio di trasparenza al mercato e di consentire ai cittadini – come poi è avvenuto – di sapere quale fosse il tasso praticato da una banca o da una finanziaria, in modo da poter compiere una valutazione chiara. Era l'epoca in cui nessuno conosceva i tassi applicati dalle singole banche; oggi ogni cittadino che entra in una banca può vederlo scritto sul muro della stessa.

Non solo, durante le varie audizioni svolte nel 1996 è emerso che gli interessi moratori praticati dalle banche in caso di mora del debitore erano eccessivi e venivano addirittura calcolati giornalmente. Ricordiamo la sentenza della Corte costituzionale sull'anatocismo e rammentiamo anche come è stato bocciato il cosiddetto decreto D'Alema, cioè il provvedimento «salva banche», proprio sull'anatocismo. Credo che questo Governo, prima di procedere su una strada così pericolosa, dovrebbe avere maggiore rispetto della magistratura e delle interpretazioni che vengono date nelle sedi di legittimità.

Nel 1996 si era compreso che bisognava stabilire norme precise per limitare gli abusi nel mercato del credito, qualunque esso fosse (lo voglio dire in modo chiaro). Non si può pensare che una illegittimità penale o una illiceità civile possano sussistere a seconda che si tratti di un mercato alla luce del sole, e quindi finanziario e bancario, oppure che si tratti del mercato dei «cravattari». Il tasso che abbiamo assunto ad esempio, quello francese, prevede che scatti automaticamente la soglia di usura dopo un terzo, mentre in Italia avevamo definito usurari interessi superiori del 50 per cento. In una legge del Parlamento non si può scrivere che ci possono essere usurai se si tratta di criminali e di banditi, mentre invece l'illiceità

non si determina se si ha il «colletto bianco». Mi sembra che ciò non si possa scrivere in una legge del Parlamento! Quello che conta è che gli interessi non devono superare obiettivamente una certa misura.

Perché allora non si è pensato di introdurre una norma transitoria? Per il semplice motivo che il legislatore nel 1996, sapendo che la legge sarebbe entrata in vigore nel 1997, non ha pensato che le banche e gli istituti di credito non si sarebbero adeguati rinegoziando, senza penali e senza sanzioni nei confronti del cittadino, quei tassi che sarebbero diventati fuori legge. Si è venuta a creare, quindi, una situazione eccezionale, assurda ed imprevedibile non – come si è detto – per la caduta dei tassi, ma per il fatto che le banche e gli istituti di credito, nonostante l'entrata in vigore della legge n. 108 e il passare dei mesi, non hanno ritenuto di rinegoziare i tassi con tutti i loro clienti.

Questo è il vero scandalo che si è verificato in Italia, vale a dire che la ricontrattazione e la rinegoziazione sono avvenute solo in alcuni casi, cosicché i cittadini sono stati costretti a ricorrere alla magistratura e oggi il Governo, di fronte all'emergenza dei ricorsi che potrebbero nascere, cerca di mettere una pezza, chiudendo la falla e prevedendo una legge interpretativa che in realtà è innovativa per il passato là dove invece non è possibile. Quindi, questo è quanto avvenuto in Italia e questo è il tentativo che si sta realizzando.

Noi non siamo affatto contro le banche, ma siamo per il rispetto della legge. Allora, se la legge n. 108 prevede finalmente in Italia un limite obiettivo per l'introduzione del tasso di usura, credo che semplicemente gli istituti di credito avrebbero dovuto prendere atto della situazione e adeguarsi. In tal modo, non si sarebbero verificati i problemi che ci sono stati; la magistratura non sarebbe dovuta intervenire e oggi questo Parlamento non sarebbe stato incaricato di un decreto – questo sì – assurdo e giuridicamente da cassare.

Chiedo, signor Presidente, di poter allegare al mio intervento le argomentazioni scritte e ribadisco la contrarietà della mia posizione, credendo di interpretare – questa volta sì – la volontà di tutti coloro che hanno partecipato all'elaborazione della legge n. 108 del 1996. Ritengo che quello al nostro esame sia un provvedimento veramente anomalo e, in quanto tale, preannuncio la mia opposizione. (*Applausi dal Gruppo AN*).

PRESIDENTE. Senatrice Siliquini, la Presidenza l'autorizza in tal senso.

È iscritto a parlare il senatore Bosi. Non essendo presente in Aula, si intende che abbia rinunciato ad intervenire.

È iscritto a parlare il senatore Pastore. Ne ha facoltà.

* PASTORE. Signor Presidente, onorevoli colleghi, signor rappresentante del Governo, io credo che questo decreto-legge si esponga a critiche di varia natura: oltre quelle di merito, anche quelle di legittimità costituzionale.

Si tratta di critiche che sono state ampiamente discusse nella Commissione affari costituzionali, tant'è che essa ha espresso un parere, anche se estremamente stringato – che richiamo all'attenzione della Commissione di merito e quindi di quest'Aula – sui rischi di illegittimità costituzionale del decreto-legge per quanto attiene al comma 1 dell'articolo 1. Tali critiche sono state discusse anche in quest'Aula, dove sono stati fatti degli accenni sul rischio, ripeto, di illegittimità di questo decreto-legge.

Le contestazioni riguardano la stessa opportunità di emanare un decreto-legge. Vi è stata indubbiamente un'ondata di panico, dopo la pronuncia della Suprema Corte che è stata più volte citata, la n. 14899 pubblicata nel novembre 2000, ma quest'ondata di panico è nata da una scarsa attenzione anche a quanto la Suprema Corte ha affermato nella sentenza stessa.

Qualche interprete ha ritenuto che dalla sentenza della Cassazione scaturissero due conseguenze: la prima, che le banche potessero essere considerate usuraie, anche se i mutui fossero stati convenuti prima dell'entrata in vigore della modifica dell'articolo 644 del codice penale; la seconda, più grave sul piano economico, che dall'applicazione della sentenza della suprema Corte discendesse *de plano* il rinvio all'articolo 1815 del codice civile, laddove si stabilisce che, nel caso di tassi usurari, il credito diventa automaticamente improduttivo di interessi, quindi nessun interesse sarebbe stato dovuto.

In realtà, la lettura di questa sentenza è stata affrettata, perché la stessa Corte innanzitutto non fa nessun rinvio all'articolo 1815 del codice civile e certamente non qualifica penalmente la fattispecie (tra l'altro, non avrebbe potuto farlo in quanto in sede civile), ma semplicemente si limita a stabilire che non è concepibile, per un ordinamento giuridico, che delle clausole che realizzano comunque una fattispecie penalmente rilevante, quale quella che produce tassi usurari secondo il nuovo sistema del codice penale, possa restare senza alcuna sanzione di natura civile. Quindi, la sanzione di nullità può ben attagliarsi a queste situazioni, ancorché date prima dell'entrata in vigore della novella in materia di usura.

La suprema Corte si limita a fare queste osservazioni per risolvere un problema procedurale, perché la corte d'appello di Bologna aveva ritenuto non rilevabile l'eccezione di nullità sul semplice assunto che, essendo la fattispecie nata quando era in vigore la vecchia norma del codice penale, comunque non si potesse parlare di nullità. La Corte invece, facendo seguito ad altre sentenze, ha aperto questo spazio, ma non ha deciso nulla.

Se noi avessimo avuto la possibilità di affrontare questo problema senza l'urgenza della conversione di un decreto-legge, con serenità di valutazione della portata, dei contenuti della sentenza della Corte di cassazione, la soluzione sarebbe stata, a nostro avviso, forse più articolata, ma anche più equilibrata e più equa.

Come ha risolto invece il problema il Governo? Con una formula indubbiamente criticabile – quella della norma interpretativa – ha ristretto la portata dell'articolo 644 del codice penale escludendo che l'usura possa

verificarsi laddove gli interessi divengano tali durante il rapporto, prescindendo dal momento della convenzione.

Ancorché ammantata dal *nomen iuris* di norma interpretativa, la disposizione innova al contenuto dell'articolo 644 del codice penale, il quale stabilisce che integra la fattispecie del reato di usura oltre il promettere anche il farsi dare interessi usurari; quindi, gli interessi ricevuti in base alla norma e ai conti effettuati tramite le tecniche bancarie dell'epoca sono da considerarsi usurari.

Come si sarebbe potuto fare? Certamente l'intervento più radicale poteva essere innanzitutto quello di modificare l'articolo 644, ma credo che ragioni di opportunità politica non avrebbero potuto portare a questo obiettivo che, comunque, viene realizzato attraverso il ricorso alla norma interpretativa. In secondo luogo – forse sarebbe stata questa la strada migliore – si poteva cercare di introdurre una norma transitoria, riguardante i rapporti sorti prima dell'entrata in vigore della novella in materia di usura, che regolasse il verificarsi di questi eventi del tutto prevedibili, anche in considerazione del fatto che, come ha sottolineato la collega Siliquini, la stessa Commissione giustizia della precedente legislatura aveva ritenuto opportuno che potessero essere in qualche modo nuovamente regolamentati i rapporti nella gestione bancaria, perché ben sapeva che, di fronte ad una caduta dei tassi, quale quella verificatasi dopo l'introduzione dell'euro, sarebbe stato necessario calmierare gli interessi stipulati con atti precedenti a tali vicende. Questa poteva rappresentare una scelta, ma il legislatore nulla ha fatto.

Invece, il ricorso alla norma interpretativa, che – lo ripeto – reca in sé le stesse conseguenze della norma novativa, desta notevoli perplessità proprio sul piano della costituzionalità, dal momento che viene ad incidere sul rapporto in corso così come ribadito dalla stessa Corte costituzionale con più sentenze, tra cui quella emanata nello scorso mese di novembre (mese particolarmente sfortunato da tale punto di vista, dato che risalgono a questo periodo sia la sentenza della Suprema corte sia quella della Corte costituzionale).

Tra i limiti al ricorso alla norma interpretativa vi è quello riguardante i rapporti già soggetti ad una valutazione da parte dell'autorità giudiziaria. Evidentemente la Corte costituzionale ha avvertito il dovere di entrare su questi argomenti in maniera così specifica, forse a causa di un abuso del Parlamento in tale materia.

Credo allora che queste osservazioni sul comma 1 dell'articolo 1 del decreto-legge al nostro esame riguardino l'articolo 644 del codice penale e soltanto marginalmente l'articolo 1815, secondo comma, del codice civile, in quanto in quel caso vi è un riferimento solo alla convenzione e non alla dazione di interessi; quindi, la norma interpretativa probabilmente sarebbe superflua e non modificherebbe sostanzialmente la fattispecie.

Tuttavia, se la norma interpretativa modificasse l'articolo 644 del codice penale, in realtà si verrebbe a legittimare il pagamento di interessi usurari successivi alla nascita del rapporto sotto il profilo sia penale che civile perché, venendo meno una sanzione penale e la riprovazione del-

l'ordinamento per questi casi, non ne può discendere una sanzione civile quale quella invece che è stata prevista dalla Suprema corte.

Mi rendo conto che il ragionamento può apparire complesso, però mi sembra che ci sia stata una fuga da questa impostazione soprattutto – e me ne rammarico – da parte dei colleghi della Commissione di merito, in particolare di quelli della Commissione giustizia, che probabilmente, grazie alla loro sensibilità e alla loro cultura giuridica, avrebbero dovuto affrontare in maggior dettaglio tale aspetto.

Concludo sulle conseguenze anche politiche di questa impostazione. La situazione in merito è estremamente complessa e articolata. Credo che gli argomenti sviluppati in quest'Aula e prima ancora nelle Commissioni competenti dimostrino come ogni soluzione offra il fianco a critiche. L'unica strada veramente praticabile, equa, che non potrebbe dar luogo ad alcuna censura di carattere sostanziale o formale è proprio quella della rinegoziazione. Noi abbiamo la grande possibilità, senza fare pasticci di natura costituzionale, senza intervenire violentemente sui mercati, senza correre il rischio di dichiarazioni di incostituzionalità, di incidere fortemente su questa strada che le banche hanno già percorso nel 1998 ma in misura del tutto insufficiente.

Noi dobbiamo semplicemente richiamare alla loro responsabilità gli istituti bancari, invitarli, con norme di incentivazione e anche con norme che sollecitino sul piano giuridico questa operazione, a rinegoziare i mutui sulla base degli interessi correnti di mercato.

Poi ogni contrattazione avrà le sue peculiarità, avrà i suoi contorni, avrà i suoi esiti, ma in questo modo avremo fatto il nostro dovere di legislatori che indubbiamente ci impone una strada che sia certa per entrambe le parti coinvolte nella vicenda. (*Applausi dal Gruppo FI e della senatrice Siliquini*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Lorenzi. Ne ha facoltà.

* LORENZI. Signor Presidente, la ringrazio per la concessione di un breve intervento a titolo personale, non a nome dei senatori dell'APE, su questo provvedimento che per tanti versi richiama momenti del passato, momenti difficili.

Vorrei soltanto ricordare gli interventi dei senatori Debenedetti e Vegas e anche il momento abbastanza drammatico relativo all'adozione del provvedimento tramite il quale venne prelevato il 6 per mille sui conti correnti bancari; infatti, all'improvviso, dalla sera alla mattina, gli italiani si sono ritrovati con il 6 per mille dei loro risparmi in meno sui loro conti correnti bancari.

Ebbene, credo che oggi, di fronte a questo modo di procedere massivo, tramite l'adozione di misure massive, non ci si metta dalla parte del cittadino, del singolo con i suoi problemi, il quale comunque non è sempre tutelato di fronte alla potenza del sistema bancario.

Faccio riferimento ad un altro concetto, ad esempio a quello del segreto bancario. Si continua in qualche modo a volerlo minare, a voler dire

che ci dovrà essere una sorta di «catasto», di indice per cui tutti noi dovremo essere schedati anche con i nostri conti correnti. Quale segreto bancario? È forse quello che si esercita fra i cointestatari di un medesimo conto bancario?

Sono considerazioni molto generali, ma vorrei che venissero riportate in questo dibattito che investe indubbiamente lo Stato di diritto che abbiamo dinanzi. Sono molto preoccupato per questo modo di procedere; non riesco a vedere quello che può essere uno scenario di diritto internazionale di garanzia per il singolo cittadino, il quale è sempre chiamato a firmare, a controfirmare sempre tutto, ad essere responsabilizzato sempre lui singolarmente di fronte ad un sistema onnicomprensivo, prepotentissimo, che lo schiaccerà comunque e in ogni caso.

Non è una misura massiva come questa al nostro esame che permette a tutti di rinegoziare un mutuo (che il cittadino sapeva benissimo di aver contratto a tasso fisso per sua tutela e non per tutela del sistema bancario), che aiuta il cittadino, ma sono ben altre le misure che gli permettono di essere sereno e tranquillo, di sentirsi sempre dalla parte innocente, qual è, e non invece di essere colpevolizzato e ricattato dal sistema nella sua totalità.

Ho voluto riportare queste considerazioni a salvaguardia di chi è indifeso, ossia la stragrande maggioranza dei singoli cittadini.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Morando. Ne ha facoltà.

* MORANDO. Signor Presidente, l'intervento contenuto nel decreto-legge al nostro esame è stato richiesto dalle parti sociali, titolari dei diversi interessi economici in campo; è stato richiesto dalle banche, molto preoccupate per le conseguenze di alcune sentenze della Corte di Cassazione relative alla legge n. 108 del 1996; è stato richiesto dalle associazioni dei consumatori, che esprimono gli interessi delle famiglie e delle imprese mutuatrici, preoccupate della necessità di adire i tribunali migliaia di volte al fine di ottenere ciò che ritengono possa essere loro riconosciuto.

Abbiamo configurato un intervento, della cui delicatezza siamo assolutamente consapevoli, perché ci è stato richiesto da entrambe le parti in causa. Chiunque finga di ignorare questa realtà elementare induce ad errori nella valutazione del provvedimento.

L'esigenza di intervento nasce da un caso, che definirei classico, di fallimento del mercato: da questa vicenda emerge con assoluta evidenza che il mercato del credito nel nostro Paese non è ancora perfettamente concorrenziale.

In un mercato perfettamente concorrenziale gli imprenditori del credito dovrebbero competere non solo per conquistare nuovi clienti, ma anche per fidelizzare i clienti che hanno. Se la competizione tra gli istituti di credito riguardasse la fidelizzazione dei clienti, ciascun istituto di credito avrebbe già ricontrattato ogni singolo mutuo; soltanto tramite la rinegozia-

zione a tassi diversi, dopo ciò è avvenuto dal 1997 in poi, gli istituti di credito avrebbero ottenuto, infatti, la fidelizzazione del cliente in questione.

Richiamo questo aspetto perché ritengo che da questa vicenda provenga una sollecitazione a tutte le forze politiche ad esaminare una questione di particolare delicatezza.

Tutti sappiamo che la Banca d'Italia, oltre a svolgere – su delega della BCE – un compito di particolare rilievo, riguardante la vigilanza sugli istituti di credito, svolge anche la funzione di tutela della concorrenza e del mercato.

Ebbene, anche da questa vicenda emerge che l'efficacia dell'intervento della Banca d'Italia, quale autorità per la tutela della concorrenza e del mercato, si rivela in verità assai scarsa. Mi chiedo allora se non spetti alla politica, alla legge, un intervento perché al compito di tutelare la concorrenza nel mercato del credito sia chiamata l'*Authority* per la concorrenza, come avviene in tutti gli altri Paesi europei, nei quali le sentenze relative alla violazione delle norme per la concorrenza nel settore del credito sono all'ordine del giorno.

Il provvedimento al nostro esame, al di là del merito specifico, solleva tali e tante questioni da poter essere usato correttamente come pietra di paragone della maturità e della solidità della cultura di governo delle diverse forze politiche e, soprattutto, dei due opposti schieramenti.

Riassumo brevemente le questioni sollevate: il rapporto tra Stato e mercato e la possibilità di intervenire per legge sull'esito della libera contrattazione tra le parti; il buon funzionamento del mercato del credito e l'efficacia della relativa attività di regolazione; la definizione del reato di usura e l'efficacia della relativa attività di repressione.

Potrei proseguire. Si tratta di questioni rilevanti, che riguardano il futuro del Paese, la sua credibilità sui mercati internazionali e la stabilità del sistema finanziario.

Ebbene, la maggioranza – è inutile negarlo – ha faticato a trovare un equilibrio. Molto forti erano le legittime – sottolineo dieci volte il termine legittime – pressioni degli interessi contrapposti: delle banche, del sistema del credito, delle famiglie e delle imprese mutuarie. C'è chi ha più guardato alla necessità di tutelare la credibilità internazionale e la stabilità del sistema finanziario; c'è chi invece ha rivolto la propria attenzione piuttosto alla necessità di alleviare i pesi che tale problema fa gravare sulle famiglie e sulle imprese.

Alla fine, però, l'intera maggioranza ha presentato un emendamento – ripeto, tutta la maggioranza – e soltanto una sua secondaria modifica ha poi indotto ad una qualche presa di distanza, che penso possa essere superata nel corso della discussione, da parte del Gruppo dei Verdi. In sostanza, però, la maggioranza ha guidato la discussione, ha modificato il decreto-legge: lo ha fatto in Commissione e lo farà anche in quest'Aula.

Certamente c'è qualche ombra e spero che i Verdi si rendano conto della necessità di fugarla, di superarla. Tuttavia, la maggioranza esce a testa alta da questa prova.

Qual è la dimostrazione migliore di questo? Contro questo decreto-legge si era scatenata un'attività ostruzionistica che ha portato alla presentazione di 1.200 emendamenti. Rilevo che il proponente dei 1.200 emendamenti ne ha presentati 15. Credo che il grado di soddisfazione del proponente degli emendamenti ostruzionistici sia direttamente proporzionale al rapporto tra 1.200 e 15.

Non ci sono reazioni scomposte e negative né sul versante del sistema del credito né su quello delle associazioni dei consumatori. In buona sostanza, abbiamo trovato un buon equilibrio.

Signor Presidente, ma la cosiddetta Casa delle Libertà che fine ha fatto, su questo problema? Come esce da questa vicenda? Ricordo che si tratta di una forza politica che si candida a governare il Paese nei prossimi anni. Sulla base dei risultati delle elezioni regionali, vedo che molti, sbagliando, accreditano oggi la tesi che questa forza abbia in pratica già vinto le prossime elezioni politiche.

L'esame che sto per fare degli emendamenti della Casa delle Libertà dovrebbe dunque essere al centro dell'attenzione di tutti gli osservatori della politica, dell'economia e della società italiana, per verificare con questo metro la maturità della cultura di governo di coloro che si candidano a governare il Paese nei prossimi mesi. (*Applausi del senatore Saracco*).

Ebbene, signor Presidente, la lettura degli emendamenti della cosiddetta Casa delle Libertà suscita un senso di vertigine. In un certo senso, scherzando, potrei dire che emerge l'ottovolante dei mutui usurari. Cominciamo da Alleanza Nazionale.

Alleanza Nazionale aggiunge al tasso di sostituzione del 9,96, non l'1,5 per cento, come fa l'emendamento della maggioranza, ma lo 0,5 per quel che riguarda i mutui che hanno come intestatario un'impresa. L'8 per cento per la prima casa come tasso di sostituzione, dagli emendamenti di AN, viene portato al 7,5. Il limite dei 150 milioni per i mutui della prima casa, che hanno diritto ad un tasso di sostituzione all'8 per cento, viene completamente travolto e non c'è più limite. Anche chi si è costruito una villa per miliardi – per esempio – a Portofino ha diritto ad avere un intervento che porta il tasso di interesse al 7,5.

L'emendamento di Alleanza Nazionale introduce nuovamente, come faceva prima l'emendamento della maggioranza, l'ultima rata del 2000 tra quelle che hanno diritto ad essere rinegoziate con il tasso di sostituzione. Il risultato è che le imprese, che sono intestatarie di due terzi dei mutui e – lo ricordo – hanno detratto integralmente gli oneri degli interessi passivi pagati nel corso degli anni, dagli emendamenti di Alleanza Nazionale hanno un tasso di sostituzione che non è, come nella proposta della maggioranza, dell'11,46 ma è del 10,46. Tutte le famiglie, anche quelle più ricche, pagano il 7,5. L'ultima rata ha diritto ad essere interessata dal tasso di sostituzione.

Ebbene, signor Presidente, la Banca d'Italia – e non il senatore Morando – aveva valutato in 5.100 miliardi l'onere sul sistema creditizio che,

in termini di mancati ricavi, faceva gravare l'emendamento originario della maggioranza.

Gli emendamenti di Alleanza Nazionale certamente farebbero gravare sul sistema creditizio un onere tra 6.500 e 7.500 miliardi di lire.

Riprenderò successivamente a parlare degli emendamenti di Alleanza Nazionale. Ma veniamo ora alla Lega Nord, che non si accontenta degli emendamenti presentati da Alleanza Nazionale, perché introduce esplicitamente, motivatamente il carattere retroattivo totale della norma, dal 1997 ad oggi, con gli emendamenti 1.203 e 1.205. In buona sostanza le banche, per la Lega, debbono restituire tutta la differenza tra il tasso pattuito e il tasso d'usura. In ogni caso, poi, la Lega sopprime l'aumento dell'1,5 per cento per i mutui di cui sono intestatarie le imprese; sopprime, a sua volta, come Alleanza Nazionale, il limite dei 150 milioni per i mutui prima casa. Con il subemendamento 1.100/17 la Lega si spinge ulteriormente avanti: dal «1° aprile 1997», tuona un emendamento della Lega, si applica non il tasso di usura ma addirittura il tasso di sostituzione, cioè il 7,75 o l'8 per cento, dal 1997. Insomma, non vado avanti, ma questi emendamenti rendono impossibile il calcolo degli oneri che tutto ciò farebbe gravare sul sistema delle banche, in ogni caso molto al di sopra, signor Presidente, di 15.000 miliardi.

Del tutto diversa, anzi, diametralmente opposta la soluzione degli emendamenti di Forza Italia. Con l'emendamento 1.211 non c'è più nessun vincolo per le banche ad accettare il tasso di sostituzione: nessun minor ricavo, quindi, per le banche e i 7.000 miliardi di AN, i 13.000-15.000 miliardi (non lo so, non si possono calcolare) diventano zero in termini di minori ricavi per le banche, salvo quello che deriverebbe dal comma 5 dell'emendamento 1.211 di Forza Italia che, secondo le valutazioni della Banca d'Italia, farebbe gravare sul sistema delle banche in termini di minori ricavi una cifra di 3.500 miliardi. Però poi vedremo che con il comma 8 anche questi 3.500 miliardi dall'emendamento di Forza Italia vengono messi a carico del bilancio dello Stato.

Dunque, quale ipotesi avanza Forza Italia per i mutuatari? Se capisco bene, nell'emendamento presentato da Forza Italia c'è un errore che impedisce di comprenderne il senso: c'è un «non», al comma 6, che si deve leggere «sono». Quindi i commi 6, 7 e 8 ipotizzano che i mutuatari e gli istituti mutuanti ricostruiscano un nuovo equilibrio tra di loro, a totale carico delle finanze dello Stato. Sono infatti detraibili interamente gli interessi pagati nel 2000, e non lo erano interamente, perché nel caso delle famiglie la detrazione non è totale giacché, come sapete, avviene all'aliquota marginale; sono interamente detraibili le penali pagate per estinguere anticipatamente il mutuo (sto leggendo il comma 7); sono interamente detraibili (ecco i 3.500 miliardi di cui parlavo prima) le perdite sopportate dai soggetti mutuanti nelle operazioni di estinzione anticipata: onere complessivo (questa volta non a carico dei mancati ricavi delle banche, ma a carico del bilancio dello Stato), una cifra variabile tra i 4.000 e i 6.000 miliardi.

La Commissione bilancio, con una decisione che mi ha lasciato (lo dico da membro di quella Commissione, ma non ho partecipato a quella decisione) assai perplesso, ha dichiarato ammissibile, anche ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, questo emendamento. Debbo dedurre che lo abbia fatto calcolando, sulla base di un cattivo esempio venuto dalla relazione tecnica del Governo, gli effetti indiretti che questo provocherebbe nel sistema economico italiano, qualora improvvisamente imprese e famiglie si trovassero in mano 4-5.000 miliardi in più di quelli che attualmente hanno.

Ora, che ci siano effetti indiretti quando il riferimento è a 25 miliardi, signor Sottosegretario, penso che si possa ammettere; quando gli effetti indiretti dovrebbero coprire 4.000 miliardi, manifesto sinceramente qualche preoccupazione.

Mi avvio a terminare il mio intervento signor Presidente. Sui mutui usurari la rassegna stampa di questi quindici giorni si misura a chilometri di carta stampata e a ore di trasmissione radiofonica e televisiva. Eppure, signor Presidente, lei che è capace di cercare, per la sua professione, non troverà un solo articolo, un solo minuto di trasmissione che prenda in esame seriamente gli emendamenti della Casa delle libertà e ne metta in evidenza non le contraddizioni – mi riferisco al senatore Vegas, che poc'anzi parlava di travi e di pagliuzze, perché, per carità!, le contraddizioni ci sono anche nella maggioranza – ma il reciproco, insanabile contrasto tra la soluzione proposta da Forza Italia, quella proposta da AN e quella, ancora diversa, proposta dalla Lega. Questo è il punto politico che emerge dalla vicenda e che non può essere ignorato. Signor Presidente, lei non troverà un articolo che chieda al candidato Ministro del tesoro della cosiddetta Casa delle libertà (che imperversa da tutti i giornali e da tutte le televisioni italiane): «Scusa, se avessi dovuto provvedere tu, Ministro del tesoro *in pectore*, quale soluzione avresti scelto tra quella di AN, quella di Forza Italia e quella della Lega?». Penso che un Ministro che dovesse davvero governare una situazione del genere sarebbe sull'orlo del suicidio, nel giro di cinque minuti. Ma eviteremo all'onorevole Tremonti questa difficoltà, perché penso che vinceremo le prossime elezioni. (*Vivi applausi dai Gruppi DS, PPI, Misto-DU e Misto-RI. Molte Congratulazioni. Commenti del senatore Novi.*)

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

Hanno facoltà di parlare i relatori.

PINTO, *f.f. relatore*. Signor Presidente, prima che ella mi concedesse la parola ho chiesto quanti minuti hanno a disposizione i relatori: sono pochissimi e non li utilizzerò quasi per nulla, riservando ovviamente al senatore Guerzoni la replica vera e propria sul provvedimento oggi al nostro esame.

Vorrei soltanto riportarmi a quanto dichiarato nel corso della relazione che ha introdotto il dibattito nella seduta di ieri, apprezzando anche la discussione generale che si è svolta nel pomeriggio di ieri e nella mat-

tinata di oggi intorno ad un tema che, pur ripetendo e rinnovando le argomentazioni svolte nelle Commissioni competenti congiunte, ha arrecato nuovi apporti significativi per la migliore conclusione del nostro lavoro.

Voglio soffermarmi su una sola affermazione, onorevole Presidente. I colleghi dell'opposizione, in particolare la senatrice Siliquini e i senatori Vegas e Pastore, hanno insistito sul vizio relativo alla legittimità costituzionale di questo decreto-legge. Siamo profondamente convinti che, sottolineata la natura interpretativa del comma 1 dell'articolo 1, non esistono dubbi concreti e reali. D'altra parte, il lavoro delle Commissioni e quello che continuerà oggi l'Assemblea ha portato alla presentazione di un emendamento formulato dall'intera maggioranza, come ha ben sottolineato il senatore Morando, che rappresenta una proposta modificativa di grande equilibrio e giustizia, se è vero che ha consentito di raggiungere una forma integrale, pur nel contrasto, nella diversità e nella complessità del provvedimento.

Quindi, sono certo che l'Assemblea del Senato, continuando l'esame degli emendamenti, approverà nella giornata di oggi, come è giusto e bene che sia, questo importante provvedimento, sollecitato non soltanto dalle parti interessate, ma anche dal sistema bancario e soprattutto dalla pubblica opinione.

GUERZONI, *relatore*. Signor Presidente, in primo luogo mi sembra che dal dibattito svolto sia emersa una condivisione in larga maggioranza sulla necessità dell'intervento e sugli obiettivi che esso si propone, che non consistono (mi consenta il senatore Di Pietro) nel voler salvare le banche, perché per quanto onerosa la vicenda possa essere per queste ultime non credo sia questo il problema, ma nel voler dare certezza al sistema e ai mercati, sapendo – come è già stato detto – che su questo fronte insistono problemi molto delicati, come quello concernente lo stato dei capitali esteri in Italia, nel proporre la questione dell'affidabilità del mercato italiano per gli investitori stranieri, o quello della possibile fuga dei capitali da questi nostri mercati.

Questo è il punto che non va mai dimenticato e che, peraltro, la discussione ha posto in evidenza.

Il secondo obiettivo è quello di sollevare almeno in parte i mutuatari, in particolare quelli più deboli, dai costi troppo pesanti a loro carico. Che questa sia una necessità mi sembra del tutto evidente e vorrei se ne convincesse anche il senatore Debenedetti; le stesse banche la riconoscono. Il tasso fisso si è trasformato, per la caduta precipitosa degli interessi, nel suo opposto e non è più riuscito a difendere il mutuatario. È da qui che sorge il problema.

Inoltre, c'è anche un interesse di ordine più generale. Il settore abitativo nel nostro Paese assorbe troppe risorse rispetto a quanto accade negli altri Paesi con i quali competiamo. Alleggerire le risorse assorbite significa contenere un possibile focolaio di inflazione, significa liberare risorse per consumi e investimenti diversi. Ecco dunque l'interesse di ordine generale. Non a caso – come ha spiegato assai bene il sottosegretario Mor-

gando – sia le banche sia i consumatori hanno chiesto al Parlamento ed al Governo di intervenire, anche se poi si sono divisi sul *quantum* dell'intervento. Ma è quasi ordinario che ciò accada.

Certo, è un intervento amministrativo, ma non vorrei che passasse l'idea che si tratta di un intervento arbitrario. È un intervento esterno, ma abbiamo assunto un parametro comunque dettato dal mercato. Ci siamo riferiti ai prestiti a medio termine, ai buoni poliennali del Tesoro e ai loro rendimenti medi. Quando siamo intervenuti per modificare la proposta del Governo e della maggioranza, abbiamo cercato di assumere a riferimento per il calcolo i dati di maggiore omogeneità. Insomma, la scelta compiuta è stata la più rispettosa possibile, sia pure con un intervento esterno ma non del tutto arbitrario.

Di certo sarebbe stato meglio non dover intervenire, ma qui veniamo al punto che è stato lungamente trattato: il sistema non ha retto, il sistema del credito non è riuscito ad assimilare e a risolvere il problema che si è posto. In effetti l'accadimento è di ordine strutturale ed è stato imprevedibile e molto rapido, tuttavia vorrei ricordare ai colleghi che nel 1998 la Camera dei deputati con una propria risoluzione aveva invitato le banche italiane, proprio con riferimento alla tendenza dei tassi a scendere, a rinegoziare fuori da impostazioni di cartello questi mutui per evitare di trovarsi al punto in cui ci troviamo oggi. La rinegoziazione, però, nonostante gli accordi (centrali, territoriali, per banche, con i consumatori) non ha riguardato che il 20-30 per cento dei mutui.

E qui hanno ragion d'essere tutte le valutazioni intorno all'inadeguatezza del nostro sistema bancario. Si tratta di una questione molto delicata ed io non ho tempo per trattarla, ma sul punto vorrei invitare all'equilibrio. La mancanza di trasparenza e di concorrenza sono due aspetti che effettivamente hanno inciso negativamente, che hanno forse prodotto questa situazione e impedito la rinegoziazione più ampia di questi mutui. Evidentemente si tratta di aspetti negativi, probabilmente più gravi anche perché il sistema bancario italiano in questi anni di passi avanti ne ha fatti.

Dobbiamo constatare tuttavia che per quanto riguarda questi due aspetti, nonostante i passi in avanti compiuti, non si è risolto granché ed il sistema ne soffre in maniera molto forte.

Vorrei evidenziare che il Parlamento non è stato da poco nel consentire al sistema bancario italiano di crescere. Vorrei ricordare le norme che dal 1993 in poi il Parlamento e i Governi hanno portato avanti in Italia per regolare il mercato dei capitali in questo Paese. Vorrei ricordare l'uscita della proprietà pubblica dal settore bancario, molto rapida e più ampia rispetto a quella avvenuta in qualsiasi altro Paese d'Europa nello stesso numero di anni; ciò ha sollecitato e consentito, anche con altre misure fiscali che i Governi e le maggioranze di centro-sinistra negli ultimi anni hanno portato avanti, di stimolare un livello di concentrazione del sistema bancario italiano certamente non ancora adeguato, ma più elevato rispetto a quello di pochi anni fa.

Ebbene, in questo quadro positivo vorrei anche aggiungere – lasciatemelo dire – una certa ripresa della redditività del sistema bancario e un

certo rinnovo del *management*. Oggi abbiamo *asset* bancari in grado di competere per cultura, competenza e capacità tecniche con gli altri sistemi bancari europei. Ebbene, è particolarmente grave e motivo di rammarico il constatare che, nonostante questi passi in avanti, il sistema bancario non abbia raggiunto un livello di trasparenza e di concorrenza sufficiente a governare meglio questioni come quella di cui ci stiamo interessando in queste ore al Senato.

Il senatore Morando evocava questioni più di fondo. Si tratta di un tema che i futuri Governi e il futuro Parlamento dovranno affrontare, perché certamente non possiamo risolvere con lo strumento del decreto-legge alcune questioni alla base – ripeto – di questa patologia che in gran parte è responsabile di ciò che si è prodotto.

Ritengo – e mi avvio a concludere – che il decreto che stiamo per votare nella versione del Governo modificata dalla maggioranza, si muova nei confronti del soggetto bancario secondo quella linea di critica, ma anche di responsabilità che abbiamo praticato come maggioranza e come Governo in tutti questi anni. Non si tratta di un decreto punitivo, semplificatorio o corrivo ad impostazioni demagogiche; certamente è un decreto che pone forte attenzione sul soggetto mutuatario, in particolare quello più debole, per ragioni di carattere sociale e nell'interesse generale dell'economia, come ho cercato di dimostrare.

Al senatore Piredda, che sollecitava una maggiore attenzione verso i mutuatari più deboli, devo dire che lo sforzo che si compie è già consistente (meno 2 per cento rispetto al tasso sostitutivo generale) e che si tratta di 3.900 miliardi ripartiti su una platea di 46.000 soggetti (anche se poi sappiamo che si va da un ristoro di 100.000 lire ad uno di 3.900.000 lire). Non si tratta di uno sforzo poco significativo: vorrei segnalarlo anche al senatore Di Pietro e a tutti coloro che hanno attenzione al soggetto consumatore come soggetto sociale e politico protagonista del futuro della democrazia italiana.

Stiamo attenti: questo è un soggetto forte e presente in tutti i Paesi dell'Occidente e in tutti i Paesi con i quali competiamo economicamente. Dobbiamo abituarci all'idea che sarà un soggetto permanente con il quale l'economia e il sistema politico avranno a che fare.

Ebbene, è probabile che questo decreto, nonostante i suoi limiti, segni veramente in Italia l'ingresso di questo soggetto come protagonista nella vita sociale e politica. Ritengo infatti che i riconoscimenti che il provvedimento in esame dà al soggetto consumatore siano consistenti.

Voglio anche dire al senatore Piredda che vi è un problema di equità (come si affermava nella stessa relazione) tra i cittadini mutuatari di cui parliamo e gli altri mutuatari.

Conclusivamente, la proposta della maggioranza, modificativa del testo del Governo, mi sembra confermata dalla discussione come la più equilibrata. Certo, occorre sottolineare un punto, già toccato dal senatore Morando: non c'è alcuna proposta delle opposizioni – posto che sono così in contrasto fra loro – che può essere presa in considerazione come

risolutiva, in quanto nessuna di quelle proposte credo porterebbe da qualche parte. (*Applausi dai Gruppi DS e PPI*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

MORGANDO, *sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la programmazione economica*. Signor Presidente, la ricchezza del dibattito, i numerosi interventi che il Governo condivide e le repliche dei relatori mi consentiranno di limitare a pochi minuti l'intervento del Governo dopo la chiusura della discussione generale.

Penso anch'io che le questioni che abbiamo discusso in questi giorni, prima in Commissione e poi in Aula, evocano problemi di fondo che in qualche misura sono all'ordine del giorno della discussione e che hanno trovato un'eco anche nel dibattito giornalistico che sulla vicenda dei mutui si è articolato in questi giorni.

Tali problemi sono stati richiamati in qualche intervento ed io credo che la discussione che abbiamo svolto affronti, in ultima analisi, la questione dell'equilibrio tra democrazia ed economia e della complessità del rapporto tra decisione democratica e orientamento e regole del funzionamento dei mercati.

Non voglio tuttavia ragionare di questi temi quanto piuttosto attenermi al merito delle questioni che riguardano il presente dibattito.

Sono tre i punti che vorrei affrontare. Il primo è il seguente. Molti colleghi hanno detto che non era necessario intervenire e, in particolare, non era necessario farlo con un decreto-legge. È già stato ricordato che, immediatamente all'indomani della nota sentenza della Corte di cassazione, grandi preoccupazioni sono emerse in ordine agli effetti che quell'interpretazione poteva avere sull'equilibrio di una parte importante del nostro sistema economico come il sistema delle banche e il sistema del credito. Quegli effetti sono stati calcolati, anche autorevolmente: ricordo le lettere, rese pubbliche, che in due occasioni successive il Governatore della Banca d'Italia ha inviato al Ministro del tesoro, in cui individuava i rischi per il sistema del credito nel nostro Paese in un *range* tra i 15.000 e i 50.000 miliardi.

È stata ricordata la preoccupazione emersa in molti ambienti dell'economia internazionale, ed europea in particolare, in ordine agli effetti prodotti dall'incertezza determinatasi a seguito della nota sentenza e che si realizzava nella presenza sempre più importante di banche estere in Italia e nell'integrazione, che è un fatto sempre più concreto, dei mercati finanziari internazionali.

Sono stati ricordati gli inviti autorevoli emersi nei confronti del sistema della politica ad intervenire con provvedimenti di tipo normativo e sono stati ricordati gli inviti, che da tutti i soggetti consultati sono stati avanzati nelle sedi delle audizioni, ad intervenire con provvedimento legislativo.

Il Governo ha assecondato le richieste intervenute e si è fatto carico di preoccupazioni fondate, che condivideva, in ordine agli effetti della si-

tuazione che si era delineata. Pertanto, il Governo è assolutamente consapevole di aver esercitato correttamente la propria responsabilità di decisione d'urgenza approvando il decreto-legge della cui conversione stiamo discutendo.

La seconda riflessione che desidero svolgere è che il decreto-legge – il Governo l'ha sempre detto – si organizza intorno a due questioni fondamentali, rappresentate dai commi 1 e 4 dell'articolo 1. Il Governo ha sempre ritenuto che tali commi, nel testo – non formale ma sostanziale – emerso dal Consiglio dei ministri, non fossero sottoponibili a discussione e a modifica.

Anch'io, come tanti colleghi che lo hanno ricordato, non sono un giurista, quindi ho qualche difficoltà ad orientarmi in questioni che sono state oggetto di grande discussione. Tuttavia un aspetto risulta chiaro dal comma 1: il tasso di usura si valuta al momento della stipula di un contratto e non al momento delle singole dazioni e delle singole rate. Non so se ciò fosse o meno implicito nella legge sull'usura, sottolineo però che rappresenta un elemento di assoluta correttezza nel rapporto tra la norma ed il funzionamento dei mercati. L'incertezza su questo aspetto pone una questione di fondo, come hanno ricordato molti colleghi, quella della legge sull'usura. Ho ricordato in Commissione che il Governo e, in particolare, il Ministero del tesoro hanno partecipato attivamente a suo tempo alla discussione della legge sull'usura esprimendo anche le preoccupazioni che già allora si potevano prevedere ed individuare. Tuttavia porre oggi il problema di un intervento di riforma della legge sull'usura è porre una questione irrealistica che rischierebbe di far commettere quegli stessi errori che a suo tempo determinò l'approvazione di una legge nella fase di anticipata conclusione della precedente legislatura.

Il comma 4 non è meno importante, anche se sul suo contenuto è stata fatta una certa ironia. Si è trattato però di sottolineature sbagliate. Non v'è alcun dubbio sull'esistenza di una preoccupazione da parte del Governo in ordine agli effetti di una valutazione dei tassi di interesse pagati per il debito pubblico come usurari; così come non v'è alcun dubbio su una preoccupazione del Governo circa le responsabilità dei propri dirigenti e della propria struttura in ordine a tale aspetto. Ma la preoccupazione non è solo questa: vi è una preoccupazione diffusa nel sistema delle autonomie locali per gli effetti devastanti che potrebbe avere un mancato intervento in tale ambito con riferimento a possibili azioni di responsabilità nei confronti di amministratori locali che pagano oggi mutui liberamente contrattati con istituti di credito specializzato a tassi superiori al tasso di usura. Alla richiesta molto pressante di chiarire questi nodi il Governo ha risposto con i commi 1 e 4 da me ricordati, assai chiari e definiti, che costituiscono il nucleo fondamentale del provvedimento in discussione.

La terza questione riguarda il quesito se si sarebbe potuto intervenire in modo diverso: alcuni colleghi hanno risposto in modo affermativo. Il Governo ritiene che la scelta effettuata con il presente decreto, e confermata dal dibattito parlamentare, di intervenire utilizzando lo strumento del

tasso di sostituzione fosse la più opportuna in questa fase. Potrei facilmente ricordare che tale questione è stata trattata informalmente proprio in questo ramo del Parlamento *a latere* della discussione sulla legge finanziaria e potrei facilmente ricordare che per quanto ne so – non avendo partecipato direttamente a quel dibattito – questa era la conclusione cui nella generalità delle opinioni delle forze politiche si era pervenuti; ma non lo farò. Voglio soltanto ricordare che con la fissazione del tasso di sostituzione per le categorie di mutui interessate da questo provvedimento si effettua una operazione straordinaria, finalizzata ad un intervento legato alla generalizzazione degli effetti di un fenomeno del quale il Governo rivendica qualche merito, quello dell'eccezionale e straordinario calo degli interessi che ha caratterizzato l'economia italiana dal 1997 al 1999.

Se mi è consentito, con molta fermezza voglio sottolineare che la politica generale del Governo ed in particolare la politica economica del Governo, accusata in questo dibattito di dirigismo, non può essere valutata su un singolo provvedimento che trova la propria ragion d'essere nella sua straordinarietà, nella sua limitatezza e nella sua definizione, ma deve essere valutata nella sua complessità.

Mi permetto di ricordare gli straordinari cambiamenti che hanno caratterizzato in questi anni – lo ricordava già il relatore Guerzoni – il sistema finanziario del nostro Paese, che si sta avvicinando ai livelli di qualità e di competitività degli altri Paesi europei, come viene universalmente riconosciuto da studiosi accreditati ed attenti all'evoluzione reale di fenomeni che sono stati il frutto di tante scelte fatte in questi anni e che andavano nella direzione di individuare nella liberalizzazione delle energie sui mercati finanziari una delle condizioni per la loro crescita e per il loro sviluppo: risultati importantissimi. Mi permetterò di fare omaggio a qualche collega che ha insistito in particolare sul tema del dirigismo di questo Governo di alcuni studi importanti, e non di parte, in cui si fanno affermazioni significative sui risultati raggiunti in questo campo dalla politica economica del centro-sinistra.

Signor Presidente, mi avvio alla conclusione. Queste sono le argomentazioni principali del Governo rispetto alle questioni poste nel dibattito. Il Governo ha presentato un decreto-legge e ha dichiarato che quest'ultimo era aperto al contributo parlamentare. Il Governo ha espresso parere favorevole all'emendamento presentato in Commissione dalla maggioranza che modificava i commi 2 e 3 dell'articolo 1. Siamo pienamente consapevoli della delicatezza della decisione che prendiamo anche nel merito delle scelte che con questo emendamento vengono fatte, ma credo di poter dire che quest'ultimo costruisce un equilibrio difficile tra oneri per il sistema del credito e aspettative, esigenze ed interessi dei consumatori; un equilibrio difficile ma che io ritengo venga rispettato con le scelte compiute dalla maggioranza.

Per questo motivo abbiamo espresso un parere favorevole e ci sembra che sussistano le condizioni per il superamento di qualche differenziazione che ancora permane all'interno della maggioranza su aspetti marginali

della decisione della stessa. Siamo consapevoli di aver raggiunto, su una questione di grande difficoltà tecnica e politica, un risultato difficile che consente – lo ricordava il relatore e concludo anch'io in questo modo – di fare chiarezza e di dare certezze al sistema dei mercati e al sistema del credito nel nostro Paese. Mi sembra che ciò costituisca un elemento e un contributo importanti in un passaggio difficile, che comunque io penso contribuirà a creare su questo tema condizioni definite, certe, evidenti, di prospettiva, che ci permetteranno di risolvere i problemi che abbiamo dovuto affrontare. (*Applausi dai Gruppi PPI, DS e UDEUR*).

Sulla sperimentazione di un dispositivo automatico per l'interruzione degli interventi

PRESIDENTE. Colleghi, ho il dovere di ricordare che, come è stato comunicato in sede di Conferenza dei Capigruppo del 25 gennaio scorso, è stato installato in Aula un dispositivo (che oggi sperimenteremo) che, al termine del tempo assegnato all'oratore di turno, disattiva automaticamente il microfono interessato. (*Applausi dai Gruppi DS e PPI*).

Resta salva la facoltà discrezionale della Presidenza di accordare a chi parla, nel corso dell'intervento o subito dopo la sua conclusione, una breve aggiunta di tempo. In ogni caso, il computo del tempo è sospeso quando, nel corso dell'intervento, sia attivato il microfono del Presidente.

I dati relativi al tempo assegnato e a quello rimanente appaiono su tre piccoli schermi collocati sulle postazioni del Presidente, del Segretario generale e dell'operatore, il quale ultimo provvede a dare i necessari comandi di gestione.

Per facilitare l'oratore di turno, sono destinate tre lampade nella parte alta dell'Aula in prossimità delle telecamere del circuito chiuso, che forniscono le seguenti indicazioni: accese fisse, quando il microfono è attivo e il cronometro è in funzione; lampeggianti, durante l'ultimo minuto del tempo assegnato; lampeggianti velocemente, durante gli ultimi 20 secondi del tempo assegnato.

In un altro momento – presumibilmente nel periodo di sospensione dell'attività parlamentare – le lampade potranno essere gradualmente integrate o sostituite con avvisatori ottici installati direttamente sull'asta di ciascun microfono.

Il dispositivo entrerà in funzione a partire dalle dichiarazioni di voto finali relative al decreto-legge sull'usura, al primo punto dell'ordine del giorno della seduta odierna.

LORENZI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LORENZI. Signor Presidente, vorrei ricordare, con riguardo al marchingegno che ella ci ha testé illustrato, che al Consiglio d'Europa è in funzione un rilevatore, visibile a tutti, che indica il numero dei minuti e dei secondi residui, consentendo a ciascun parlamentare di sapere quanto tempo ha ancora a disposizione. Non riesco a capire per quale ragione in Senato si sia dovuti ricorrere a questo marchingegno di luci colorate. (*Applausi della senatrice Mazzuca Poggiolini*).

PRESIDENTE. Non possiamo inaugurare un dibattito su tale questione, senatore Lorenzi.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 4941

PRESIDENTE. Desidero ricordare che i tempi della discussione sono stati contingentati. Il Gruppo Forza Italia, che ha superato di 11 minuti il tempo assegnato, e il Gruppo di Alleanza Nazionale, che ha superato di 9 minuti il tempo assegnato, hanno ottenuto dalla Presidenza, su specifica richiesta del Presidente del Senato, ulteriori 15 minuti per illustrare gli emendamenti. Chi illustrerà gli emendamenti dovrà pertanto farsi carico di non superare tale tempo aggiuntivo, avendo già abbondantemente superato i limiti originariamente previsti.

Invito il senatore segretario a dare lettura dei pareri espressi dalla 5^a Commissione permanente sul disegno di legge in titolo e sui relativi emendamenti.

SPECCHIA, *segretario*: «La Commissione programmazione economica bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, per quanto di propria competenza, esprime parere di nulla osta, osservando che la natura interpretativa delle disposizioni contenute nello stesso consente di evitare il prodursi di significativi oneri a carico della finanza pubblica. Segnala peraltro la necessità di acquisire ulteriori elementi informativi da parte del Governo, anche allo scopo di valutare gli effetti finanziari degli eventuali emendamenti».

«La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti trasmessi, per quanto di propria competenza, esprime parere di nulla osta ad eccezione che sugli emendamenti 1.200, 1.201, 1.203, 1.204, 1.205, 1.206, 1.207, 1.208, 1.209, 1.100/14a, 1.100/14b, 1.100/15, 1.100/17, 1.100/18, 1.220, 1.222, 1.225, 1.226, 1.211 (limitatamente ai commi 7 e 8) e 1.101/7, per i quali il parere è contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, e sugli emendamenti 1.0.101, Tit. 1, Tit. 2 e Tit. 3, per i quali il parere è contrario».

Presidenza della vice presidente SALVATO

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 1 del disegno di legge.

Avverto che gli emendamenti si intendono riferiti agli articoli del decreto-legge da convertire.

Passiamo all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 1 del decreto-legge, che invito i presentatori ad illustrare.

CÒ. Signora Presidente, intendo ritirare due emendamenti presentati nel presupposto che non fossero proposte modifiche ai commi 2 e 3 dell'articolo 1 del decreto-legge. Poiché valutiamo favorevolmente le proposte emendative proposte dalle Commissioni riunite rispetto ai commi succitati, ritiro gli emendamenti 1.210 e 1.213.

Mi limito poi ad illustrare l'emendamento 1.207, con il quale intendiamo reintrodurre il meccanismo in forza del quale gli interessi usurari si considerano tali nel momento in cui interviene il pagamento.

Ho già detto nel corso della discussione generale che il decreto-legge al nostro esame solo in apparenza opera una interpretazione autentica degli articoli 644 del codice penale e 1815 del codice civile. Con il nostro emendamento intendiamo ribadire un elemento di coerenza all'interno del nostro sistema. Continuiamo a sostenere che questo decreto-legge non può modificare alcuni principi fondamentali contenuti nel codice civile, e precisamente gli articoli 1339 e 1419, in forza dei quali le clausole imperative introdotte dalla legge sono automaticamente inserite nei contratti in corso, e nei contratti a prestazioni periodiche e continuative esse vanno automaticamente a sostituire quelle contrarie alla legge. Quindi, l'interpretazione autentica che viene data dal decreto-legge, in realtà, non potrà mai superare questo principio generale, che deriva da altre norme contenute nel codice civile. Per questo motivo l'emendamento vuole riportare a coerenza il sistema, e di conseguenza riteniamo che questo decreto-legge non reggerà ad un vaglio serio della Corte costituzionale. Va infatti ricordato che da parte di alcuni giudici italiani sono stati sollevati rilievi di costituzionalità innanzi alla Corte stessa.

Abbiamo poi presentato alcuni emendamenti riferiti al comma 2 dell'articolo 1 relativi all'ampliamento dell'ipotesi riguardante il mutuo sulla prima casa. Con essi proponiamo di ridurre di un ulteriore 1,5 per cento i tassi di interesse relativamente ai mutui contratti da persone fisiche non superiori ai 200 milioni di lire, anziché ai 150 milioni come indicato dalla Commissione, che sono finalizzati all'acquisto e/o costruzione della prima casa, alla ristrutturazione della prima ed unica casa, a far fronte a necessità derivanti da comprovate ragioni di natura sanitaria del contraente e/o

di ogni altro membro del nucleo familiare, e anche alla assistenza di soggetti portatori di *handicap* fisici e/o mentali.

Infine, sempre per affrontare, anche se sotto una angolazione diversa, il tema dei mutui che sono stati contratti e che erano in corso alla data di entrata in vigore della legge del 7 marzo 1996, n. 108, con l'emendamento 1.220 sosteniamo che il tasso di sostituzione di cui al comma 3 ha efficacia novativa, quindi si applica anche alle rate di mutuo scadute e andate a pagamento nel periodo compreso tra l'entrata in vigore della legge 7 marzo 1996, n. 108, e il 2 gennaio 2001.

Questo, infatti, è il punto fondamentale del decreto-legge: il decreto, con un colpo di spugna, cancella l'obbligo di restituzione delle banche degli interessi versati in più a partire dal 1996 rispetto a quelli stabiliti nella legge stessa. Chiediamo quindi che si introduca il principio secondo cui le maggiori somme eventualmente versate dal debitore, in conseguenza del tasso di interesse calcolato in termini diversi da quanto previsto nel comma 3, siano restituite al debitore con un minore versamento corrispondente entro tre anni, o comunque entro il termine di estinzione del mutuo stesso.

D'ALÌ. È vero, signora Presidente, onorevoli colleghi, che le parti sociali in questione si sono rivolte al Parlamento per ottenere la soluzione della vicenda, ma non per sapere quanto dovevano pagare in più o in meno rispetto al passato, bensì perché esistevano due precisi motivi: un vuoto normativo, o quanto meno un'incertezza normativa estremamente grave per colpa del Parlamento, e poi, naturalmente, una lesione di alcuni interessi economici delle famiglie, non dovuta al rispetto nel tempo di una clausola contrattuale liberamente accettata, bensì alla mutazione di alcune componenti della finanza anche a livello familiare.

Allora noi le nostre proposte le abbiamo fatte e le ribadiamo con i nostri emendamenti. Che poi la stampa di regime le abbia più o meno sottolineate ci interessa poco: una forza responsabile di governo deve intervenire, qualora sollecitata dalle parti sociali, con un senso di responsabilità che deve sottrarsi alla tentazione del dirigismo, come intende fare la maggioranza in questo momento, trovando una soluzione ai problemi attraverso gli strumenti che la libertà del mercato e la concorrenza impongono.

Infatti, con l'emendamento 1.202, che si propone la sostituzione del comma 1, noi interveniamo proprio sulla materia oggetto del contendere, cioè i mutui a tasso fisso; non interveniamo sul momento della dazione, come la legge n. 108 prevede, riferendo il concetto di tasso usurario al momento della dazione o al momento della convenzione, ma interveniamo sulla materia che è oggetto in questo momento dell'incertezza. Proponiamo di prevedere che la norma interpretativa si applichi, appunto, ai mutui a tasso fisso, specificando che per quella fattispecie liberamente convenuta e sottoscritta dalle parti il tasso non può che essere riferito al momento della stipula.

Interveniamo poi sull'altro versante, quello cioè del disagio che alcune famiglie subiscono dal mutamento dei mercati finanziari. Non si

può dire, come fa il relatore, che si mettono a disposizione 3.900 miliardi; qui non si mette a disposizione una lira, qui si pretende che una delle due parti che in questo momento sono in contenzioso per colpa di una legge poco chiara del Parlamento metta sul tappeto una somma. Io ho criticato anche l'atteggiamento dell'ABI e della Banca d'Italia, che sono intervenute subito, con sapore di puro commercio, in questa materia, senza invece andare al fondo dei motivi che avevano generato la discrasia, motivi che poi erano dovuti all'evoluzione dei mercati.

Pertanto l'emendamento 1.211 si propone di intervenire con degli incentivi affinché, attraverso la libera rinegoziazione dei mutui, si possa arrivare ad una soluzione che per i consumatori sarebbe ancora più favorevole di quanto non proponga l'emendamento della maggioranza, che si è divertita a entrare nel merito delle tipologie dei contratti, delle tipologie di imprenditori, che si è divertita a differenziare tra un tasso e l'altro, come se noi fossimo seduti attorno al tavolo di un consiglio di amministrazione, di un direttivo dell'ABI, o di un sindacato e non fossimo seduti nel Parlamento. Il fatto che la maggioranza poi abbia trovato una compattezza è cosa assolutamente risibile: lo abbiamo visto, purtroppo, per tutta questa legislatura che tipo di compattezza ha trovato e che tipo di conseguenze sui cittadini ha portato la sua compattezza.

Poi noi vogliamo sottolineare altri aspetti che dovrebbero essere ricondotti con maggiore sensibilità in questa discussione. Sempre nell'emendamento 1.211, è sottolineata la necessità di regolamentazione dell'aspetto della detrazione fiscale degli oneri della rinegoziazione. È questo uno degli ostacoli principali alla rinegoziazione dei mutui: l'intervento, come sempre oneroso, della fiscalità che scoraggia il mutuatario dall'accedere al discorso della rinegoziazione.

Così come invitiamo anche ad essere tempestivi nel controllo del rispetto delle clausole contrattuali. Nella normativa sulla trasparenza dei contratti bancari vi è attualmente un vuoto clamoroso per colpa dello Stato, che non ha mai messo in piedi alcun meccanismo affinché le violazioni della trasparenza possano essere subito intercettate e corrette. Quindi, noi proponiamo l'istituzione di una camera di conciliazione presso le camere di commercio che nell'arco di 30 giorni risolva ogni controversia tra le parti eventualmente in contrapposizione. Ripeto: la normativa sulla trasparenza esiste, ma questo Parlamento non ha mai immaginato di dare immediata applicazione alle attività di controllo ad essa relative. Non è concepibile che chi si sente leso nei propri diritti in un rapporto contrattuale di questo tipo debba attendere per cinque anni la sentenza della Corte di cassazione per sentirsi dire se le clausole contrattuali o le clausole di legge sono state rispettate. È lì che dobbiamo intervenire, mettendo a disposizione dei cittadini meccanismi di controllo e agevolazioni che, nel rispetto della libera volontà delle parti, possano meglio far raggiungere un obiettivo di comune soddisfazione per entrambi.

Poi solleviamo un altro aspetto estremamente delicato, così come avevamo già fatto in sede di discussione della legge n. 108 del 1996, con l'emendamento 1.0.101, che è quello dell'usura di Stato. Sappiamo

benissimo tutti, questo Parlamento sa benissimo, che un'onerosità eccessiva è richiesta ai cittadini per i ritardi nei pagamenti non solo delle loro obbligazioni fiscali, ma anche delle obbligazioni contratte, ormai sul libero mercato, tra soggetti privati in caso di utilizzazione delle tariffe relative a servizi di pubblica utilità. Non è ammissibile che la scadenza di una bolletta telefonica, dell'energia elettrica, del gas, o anche di una rata di pagamento di alcune contribuzioni obbligatorie possa dare luogo a tassi di mora di gran lunga superiori al tasso di usura stabilito dalla legge n. 108 del 1996. Rendiamoci conto che se non interveniamo su questa materia saremo tra coloro che agevolano il ricorso all'usura da parte di cittadini che devono rispettare scadenze che, se non osservate, impongono penalità estremamente onerose. Ed è provato da tutte le rilevazioni fatte anche dagli uffici studi dedicati a questo settore e dallo stesso Ministero dell'interno che una delle cause per cui il cittadino si rivolge all'usuraio è di dover far fronte a scadenze derivanti da richieste del settore pubblico. Lo ripeto: nel momento in cui non dovesse onorarle, già nel giro di 24 ore scatterebbero penalizzazioni talmente esorbitanti che sicuramente il presidente dell'INPS o il Ministro delle finanze dovrebbero essere i primi ad essere imputati del reato di usura.

Ho fatto questa breve panoramica, riservandomi poi in sede di dichiarazione di voto di svolgere ulteriori approfondimenti su ogni singolo emendamento. (*Applausi dal Gruppo FI*).

PRESIDENTE. Gli emendamenti presentati dai senatori Rossi, Michele De Luca e Di Pietro si intendono illustrati.

RIPAMONTI. Signora Presidente, illustrerò gli emendamenti 1.212 e 1.224.

In Commissione la maggioranza ha votato un emendamento ai commi 2 e 3 che prevede l'introduzione di un tasso di sostituzione del 9,96 per cento, che è aumentato di un punto e mezzo per le imprese ed è ridotto fino all'8 per cento per l'acquisto e la costruzione della prima casa. Questo emendamento votato dalla maggioranza, che non ha visto il nostro consenso, non prevede interventi per il pregresso. Con l'emendamento 1.212 vogliamo intervenire in modo particolare per favorire l'applicazione del tasso di sostituzione previsto dai commi 2 e 3 almeno per l'ultima rata del 2000. Questa è, secondo noi, la questione decisiva che poniamo all'attenzione dell'Aula.

La formulazione originaria dell'emendamento della maggioranza prevedeva per il pregresso almeno la possibilità dell'applicazione del tasso di sostituzione anche per l'ultima rata del 2000. Tuttavia proprio la pressione e l'opposizione del sistema bancario hanno determinato la scelta di una parte della maggioranza di escludere questa possibilità. Noi vogliamo che essa venga reintrodotta e lo proponiamo con questo emendamento, con il quale chiediamo anche che il tasso di sostituzione per le imprese non sia più alto del tasso usurario che viene definito volta per volta tramite provvedimento ministeriale.

L'ultima questione che poniamo con l'emendamento 1.212 riguarda l'esclusione dell'applicazione del tasso dell'8 per cento per l'acquisto e la costruzione della prima casa per le abitazioni classificate nelle categorie catastali A1, A8 e A9, ossia le case di lusso, le ville e i castelli. Naturalmente l'intento è ben condivisibile, tuttavia vogliamo segnalare che la stragrande maggioranza delle cosiddette abitazioni di lusso – come ho potuto verificare personalmente per gli appartamenti di piazza Navona – non sono classificate nella categoria A/1. Ecco perché chiediamo di escludere l'applicazione del tasso dell'8 per cento per quella categoria.

L'emendamento 1.224 intende favorire la possibilità dell'estinzione anticipata dei mutui contratti con le banche. Abbiamo tutti sottolineato nella discussione generale la necessità di rendere questo mercato più libero e con condizioni di competizione per il sistema bancario più precise, più sane, per giungere ad una concorrenza più spinta. Credo che potremo imboccare questa strada soltanto garantendo la possibilità ai mutuatari di estinguere anticipatamente i mutui e di accedere, entro un sistema di mercato più competitivo, a condizioni che evitino di incorrere nei mutui usurari. La ragione vera di tali mutui è dovuta al fatto che il sistema bancario è bloccato; i tassi sono omogenei e i consumatori sono costretti a rimanere in rapporto con la stessa banca, altrimenti, estinguendo il mutuo, incorrerebbero in penali estremamente gravose.

Naturalmente eravamo disposti a trovare una soluzione su questo aspetto che magari prevedesse anche spese inferiori per il sistema bancario. La soluzione non è stata trovata, ma voglio segnalare che su questo aspetto non si pone un problema solo di carattere tecnico, ma anche di carattere politico. Infatti, questa soluzione è stata presentata anche sulla stampa come un tentativo di ricucire rapporti unitari all'interno della maggioranza e di creare le condizioni per un voto favorevole da parte del mio Gruppo. Questo tentativo fino ad ora non c'è stato ed io voglio segnalare tale questione, eminentemente politica, augurandomi che da questo punto di vista il Governo ed il relatore abbiano la possibilità di riesaminarla.

PEDRIZZI. Signora Presidente, illustrerò molto brevemente gli emendamenti da noi presentati, perché in sede di discussione generale il Gruppo di Alleanza Nazionale ha utilizzato gran parte del tempo previsto, anzi è andato anche oltre quello assegnatogli, avendo argomentato in maniera approfondita le ragioni della nostra opposizione al decreto-legge in esame.

Quindi, illustrerò molto brevemente l'emendamento 1.100/6, che tende a ridurre a mezzo punto percentuale, come previsto del resto dal decreto del Governo, rispetto al punto e mezzo previsto dall'emendamento delle Commissioni riunite, la maggiorazione da concedere alle banche sugli interessi praticati ai mutui erogati a favore delle imprese. Infatti, la penalizzazione ci sembra eccessiva nei confronti di imprese che servono, oltretutto, a creare la ricchezza nazionale. Pertanto, la differenziazione rispetto al tasso soglia per Alleanza Nazionale andrebbe limitata solamente a mezzo punto percentuale.

L'emendamento 1.100/8 si riferisce alla riduzione del tasso di interesse da praticare alle famiglie: rispetto all'8 per cento, noi proponiamo il 7,5 per cento. Si tratta, in fondo, di una riduzione maggiore a mò di ristoro di quanto è stato pagato dalle famiglie fino al 2000 con la rata del 31 dicembre.

L'emendamento 1.100/11 si riferisce poi alla platea dei beneficiari, operatori e famiglie. Poiché il Governo ha specificato che possono beneficiare le prime case, ma non quelle di lusso, vorremmo eliminare la quantificazione dell'importo, dai 150 ai 200 milioni, originariamente proposta Alleanza Nazionale.

L'emendamento 1.100/21 tende a spostare gli effetti di questo decreto al 30 dicembre 2000, mentre il Governo ritiene che essi debbano aversi solamente al 2 gennaio 2001. Si tratterebbe del tentativo di rimborsare le famiglie e le imprese di quanto hanno pagato in più precedentemente. La stessa *ratio* e la stessa logica informano l'emendamento 1.101/2.

Ho concluso, signora Presidente, ma ci riserviamo in sede di dichiarazione di voto di approfondire, con motivazioni ancora più esaurienti, le nostre singole proposte.

PRESIDENTE. Il Governo ha ritirato l'emendamento 1.100/16.

GUERZONI, *relatore*. L'emendamento 1.100, presentato dalle Commissioni riunite, si illustra da sé; tra l'altro, se ne è abbondantemente parlato in sede di discussione generale. Vorrei però proporre la riformulazione dell'ultimo capoverso, sostituendo le parole: «Tale sostituzione», con le altre: «La sostituzione di cui al presente comma».

ALBERTINI. Signora Presidente, l'emendamento 1.217 si illustra da sé. Tuttavia, anche a seguito della modifica appena proposta dal relatore Guerzoni, ritengo superato il primo periodo del comma 3-*bis* proposto con il mio emendamento, essendo assorbito dall'emendamento 1.100 delle Commissioni riunite, come riformulato.

Circa il secondo periodo, invece, quello relativo all'estinzione anticipata dei mutui con la riduzione della penale ad una percentuale pari all'1 per cento del capitale da rimborsare, attendo l'espressione del parere dei relatori e del Governo; poi deciderò se mantenere o ritirare anche la restante parte dell'emendamento.

PRESIDENTE. Senatore Albertini, la Presidenza deve dunque intendere che lei riformula l'emendamento 1.217 con la soppressione del primo periodo del comma 3-*bis*?

ALBERTINI. Sì, signora Presidente.

PRESIDENTE. Invito i relatori ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

PINTO, *ff. relatore*. Signora Presidente, esprimo parere contrario agli emendamenti 1.200, 1.201, 1.202, 1.203, 1.204, 1.205, 1.206, 1.207, 1.208, 1.209, 1.211 (Testo corretto), 1.212, 1.100/1, 1.100/2, 1.100/3, 1.100/4, 1.100/5, 1.100/6, 1.100/7, 1.100/8, 1.100/9, 1.100/10, 1.100/11, 1.100/12, 1.100/13, 1.100/14, 1.100/14a, 1.100/14b, 1.100/15, 1.100/17, 1.100/18, 1.100/19, 1.100/20 e 1.100/21.

Esprimo invece parere favorevole all'emendamento 1.100, come riformulato.

GUERZONI, *relatore*. Signora Presidente, esprimo parere contrario agli emendamenti 1.214, 1.101/1, 1.101/2, 1.101/3, 1.101/4, 1.101/5, 1.101/6 e 1.101/7.

Esprimo invece parere favorevole all'emendamento 1.101.

Invito poi il presentatore al ritiro dell'emendamento 1.215 ed esprimo parere contrario all'1.216.

Invito il senatore Albertini al ritiro dell'emendamento 1.217 poiché, appunto, l'esigenza sottesa al primo periodo del comma 3-*bis* è già soddisfatta con l'emendamento 1.100 delle Commissioni riunite, mentre per quanto riguarda il secondo periodo ricordo che siamo in sede di conversione di un decreto-legge, ed una modifica a regime come quella riguardante l'estinzione anticipata non è compatibile. Peraltro, non condivido neanche il merito, il modo in cui è svolto il tema: magari fosse possibile risolvere così facilmente la questione dell'estinzione anticipata dei mutui!

Esprimo parere contrario sugli emendamenti 1.218, 1.219, 1.220, 1.221, 1.222, 1.223, 1.225, 1.226, 1.227, 1.0.100, 1.0.101 e 1.0.102.

Invito il presentatore, anche se con rammarico, a ritirare l'emendamento 1.224, altrimenti il mio parere è contrario, analogamente a quanto ho già detto per la seconda parte dell'emendamento 1.217, presentato dal senatore Albertini. Sarebbe certamente stato utile risolvere la questione affrontata ma di fatto ciò non è avvenuto.

MORGANDO, *sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la programmazione economica*. Il parere del Governo è conforme a quello dei relatori.

PRESIDENTE. Stante il parere contrario della 5aLa Commissione permanente, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, gli emendamenti 1.200 e 1.201 sono improcedibili.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.202.

Verifica del numero legale

D'ALÌ. Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato non è in numero legale.
Sospendo pertanto la seduta per venti minuti.

(La seduta, sospesa alle ore 12, è ripresa alle ore 12,21).

Presidenza del presidente MANCINO

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 4941

PRESIDENTE. La seduta è ripresa.
Passiamo nuovamente alla votazione dell'emendamento 1.202.

Verifica del numero legale

D'ALÌ. Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

C'è una tessera doppia. Posso chiedere al senatore Masullo una collaborazione? Sulla sua sinistra c'è una luce accesa. Può spegnerla?

MASULLO. Io sono per un principio illuminista, non mi faccia diventare oscurantista! (*Applausi*).

PRESIDENTE. Il Senato non è in numero legale.
Suspendo pertanto la seduta per venti minuti.

(La seduta, sospesa alle ore 12,25, è ripresa alle ore 12,49).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 4941

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.202.

Verifica del numero legale

D'ALÌ. Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato non è in numero legale.

Invito i Capigruppo interessati all'approvazione del provvedimento al nostro esame a tener presente la ristrettezza dei tempi in considerazione del calendario dei lavori dell'Assemblea.

Rinvio il seguito della discussione del disegno di legge in titolo ad altra seduta.

Interrogazioni, annunzio

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a dare annunzio delle interrogazioni pervenute alla Presidenza.

SPECCHIA, segretario, dà annunzio delle interrogazioni pervenute alla Presidenza, che sono pubblicate nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

PRESIDENTE. Ricordo che il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica oggi, alle ore 16,30, con lo stesso ordine del giorno.

La seduta è tolta (*ore 12,50*).

Allegato A

DISEGNO DI LEGGE

Conversione in legge del decreto-legge 29 dicembre 2000, n. 394, concernente interpretazione autentica della legge 7 marzo 1996, n. 108, recante disposizioni in materia di usura (4941)

ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE

Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 29 dicembre 2000, n. 394, concernente interpretazione autentica della legge 7 marzo 1996, n. 108, recante disposizioni in materia di usura.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

ARTICOLO 1 DEL DECRETO-LEGGE

Articolo 1.

1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 644 del codice penale e dell'articolo 1815, secondo comma, del codice civile, si intendono usurari gli interessi che superano il limite stabilito dalla legge nel momento in cui essi sono promessi o comunque convenuti, a qualunque titolo, indipendentemente dal momento del loro pagamento.

2. In considerazione dell'eccezionale caduta dei tassi di interesse avvenuti in Europa e in Italia nel biennio 1998-1999, avente natura strutturale, il tasso degli interessi pattuito nei finanziamenti non agevolati, stipulati nella forma di mutui a tasso fisso rientranti nella categoria dei mutui, individuata con il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica previsto dall'articolo 2, comma 2, della legge 7 marzo 1996, n. 108, in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto, salvo diversa pattuizione più favorevole per il debitore, è sostituito dai tassi indicati al comma 3, maggiorati di mezzo punto percentuale, qualora sia ad essi superiore. La maggiorazione non si applica alle persone

fisiche che agiscono per scopi estranei all'attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta. Tale sostituzione non ha efficacia novativa e si applica alle rate che scadono successivamente al 2 gennaio 2001.

3. Il tasso di sostituzione è stabilito, per le rate che scadono nel periodo 3 gennaio 2001-31 dicembre 2001, in misura non superiore al valore medio per il periodo gennaio 1976-ottobre 2000 dei rendimenti lordi dei buoni del Tesoro poliennali con vita residua superiore ad un anno; per le rate che scadono nel periodo 1° gennaio 2002-31 dicembre 2002, al valore medio per il periodo gennaio 1977-ottobre 2001 dei rendimenti lordi dei buoni del Tesoro poliennali con vita residua superiore ad un anno, e così di anno in anno di modo che l'ultimo mese, del periodo venticinquennale considerato per il calcolo del valore medio dei rendimenti lordi dei buoni del Tesoro poliennali con vita residua superiore ad un anno, sia sempre l'ottobre dell'anno antecedente al periodo, con decorrenza 1° gennaio, cui si riferisce il nuovo tasso di sostituzione.

4. Le disposizioni legislative in materia di limiti di tassi di interesse non si applicano ai finanziamenti ed ai prestiti, in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto, concessi o ricevuti in applicazione di leggi speciali in materia di debito pubblico di cui all'articolo 104 del Trattato sull'Unione europea.

EMENDAMENTI

1.200

CÒ, RUSSO SPENA, CRIPPA

Improcedibile

Sopprimere l'articolo.

1.201

CÒ, RUSSO SPENA, CRIPPA

Improcedibile

Sopprimere il comma 1.

1.202

D'ALÌ, VEGAS, VENTUCCI, AZZOLLINI, COSTA

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«Ai fini dell'applicazione dell'articolo 644 del codice civile, non devono intendersi usurari gli interessi pagati in forza di contratti stipulati

sotto forma del mutuo a tasso fisso o equivalente, qualora al momento della stipula gli interessi stessi non superino il limite stabilito dalla legge».

1.203

ROSSI

Al comma 1, prima delle parole: «Ai fini» premettere le seguenti: «A decorrere dal 1° gennaio 2001».

1.204

DE LUCA Michele

Al comma 1, sopprimere le seguenti parole: «e dell'articolo 1815, secondo comma, del codice civile».

1.205

ROSSI

Al comma 1, sostituire le parole da: «che superano il limite stabilito dalla legge» fino alla fine del comma, con le parole: «che superano, al momento del pagamento delle rate, il limite stabilito dalla legge 7 marzo 1996, n. 108».

1.206

CÒ, RUSSO SPENA, CRIPPA

Al comma 1, sopprimere le parole da: «nel momento» fino alla fine del periodo.

1.207

CÒ, RUSSO SPENA, CRIPPA

Al comma 1, sostituire le parole da: «nel momento» fino alla fine del periodo, con le seguenti: «al momento del loro pagamento».

1.208

DI PIETRO

Al comma 1, sostituire le parole da: «nel momento» fino alla fine del periodo, con le parole: «nel momento del pagamento delle rispettive rate di restituzione, indipendentemente dal momento della loro pattuizione».

1.209

ROSSI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Il tasso d'interesse deve essere ridotto al «tasso soglia» di cui alla legge 7 marzo 1996, n. 108, qualora il tasso praticato, durante il periodo di finanziamento, risulti superiore per due rilevazioni consecutive al tasso limite pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* ai sensi del comma 4, articolo 1 della legge 7 marzo 1996, n. 108. Tale disposizione non si applica ai prestiti direttamente legati a titoli quotati sui mercati regolamentati, nè ai prestiti obbligazionari».

1.210

CÒ, RUSSO SPENA, CRIPPA

Ritirato

Sopprimere il comma 2.

1.211 (Testo corretto)

D'ALÌ, PASTORE, VEGAS, CENTARO, VENTUCCI, AZZOLLINI, COSTA

Sostituire i commi 2 e 3 con i seguenti:

«2. In considerazione dell'eccezionale caduta dei tassi di interesse avvenuti in Europa e in Italia nel biennio 1998-1999, avente natura strutturale, il mutuatario titolare, alla data di entrata in vigore della presente legge, di mutuo perfezionato con la clausola del tasso fisso, nonostante qualsiasi patto contrario, a domanda può richiedere di estinguere il debito residuo al 31 dicembre 2000 o, per lo stesso importo, di stipulare nuovo contratto di mutuo qualora il tasso, ad oggi, a suo tempo convenuto superi il limite fissato dal terzo comma dell'articolo 644 del codice penale.

3. Nel caso in cui la nuova stipula non avvenga per qualsiasi ragione o causa, una banca terza che conceda a mutuo la somma necessaria per provvedere all'estinzione anticipata è surrogata nelle garanzie ipotecarie, che assistono il mutuo originario, nello stesso grado e a condizioni non maggiormente onerose; in tal caso nell'annotamento disposto dall'articolo 2843, primo comma del codice civile dovranno essere indicate le condizioni di concessione del nuovo mutuo e l'indicazione della finalizzazione del mutuo stesso e ad essa si procederà a seguito di produzione del titolo relativo al nuovo mutuo e della dichiarazione di quietanza da parte della banca mutuante in via originaria, che non può rifiutarsi di inserire nella medesima la dichiarazione di collegamento con il nuovo mutuo.

4. Gli atti e i provvedimenti previsti dai commi 2 e 3 sono esenti da qualsiasi imposta e tassa, da diritti ed emolumenti ipotecari, gli onorari notarili, se dovuti in via graduale sono ridotti a un quarto.

5. Nel caso di estinzione anticipata la penale, comprensiva di ogni commissione ed eventuale onere accessorio, se contrattualmente già prevista, non potrà superare il 2 per cento del debito capitale residuo.

6. Per il periodo di imposta 2000 gli interessi pagati dai titolari di mutui a tasso fisso sono interamente detraibili ai fini della dichiarazione dei redditi delle persone fisiche.

7. A decorrere dal periodo di imposta 2000 fra le detrazioni per oneri di cui al Testo unico delle imposte sui redditi n. 917 del 1996 sono aggiunte le penali pagate per l'estinzione anticipata dei mutui ipotecari, di cui alle presenti disposizioni, comprese le spese bancarie, gli onorari notarili, le imposte di registro e i diritti di conservatoria pagati per la cancellazione delle relative ipoteche.

8. Sono fiscalmente detraibili le perdite conseguite dagli intermediari finanziari a seguito della straordinaria rinnovazione di mutui a tasso fisso o della straordinaria anticipata estinzione degli stessi activate ai sensi della presente legge per la differenza tra le previsioni della clausola contrattuale originaria e quanto previsto dalle straordinarie modalità stabilite nella presente legge e comunque in misura massima del 2 per cento sull'ammontare del debito estinto o rinnovato.

9. Per eventuali controversie, è costituita, entro 15 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, presso le Camere di Commercio una Commissione di conciliazione composta dal Presidente della camera di commercio o da un suo delegato, da un componente nominato dall'istituto bancario e da un componente nominato dal soggetto interessato. La Commissione si pronuncia, sentite le parti ed acquisita la necessaria documentazione, entro 30 giorni dal deposito del ricorso indirizzato al Presidente della camera di commercio. La pronuncia è immediatamente esecutiva ed ha valore ai sensi dell'articolo 474 e seguenti del codice di procedura civile».

1.212

RIPAMONTI, DE LUCA Athos, PETTINATO, PIERONI, BOCO, BORTOLOTTO, CARELLA, CORTIANA, LUBRANO DI RICCO, MANCONI, RONCHI, SARTO, SEMENZATO

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. In considerazione dell'eccezionale caduta dei tassi di interesse verificatasi in Europa e in Italia nel biennio 1998-1999, avente carattere strutturale, il tasso degli interessi pattuito nei finanziamenti non agevolati, stipulati nella forma di mutui a tasso fisso rientranti nella categoria dei mutui, individuata con il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica previsto dall'articolo 2, comma 2, della legge 7 marzo 1996, n. 108, in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto, è sostituito, salvo diversa pattuizione più favorevole per il debitore, dal tasso indicato al comma 3, maggiorato di mezzo punto percentuale qualora sia ad esso superiore. La maggiorazione non si applica alle persone fisiche che agiscono per scopi estranei all'attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta. Il tasso di sostituzione è altresì ridotto all'8 per cento con riferimento ai mutui di importo originario non superiore a 150 milioni di lire, o l'equivalente importo in valuta al cambio vigente al momento della stipulazione del contratto, accesi per l'acquisto o la costruzione di abitazioni, diverse da quelle rientranti nelle categorie catastali A/8 e A/9, per i quali spettano le detrazioni di cui alla lettera *b*) del comma 1 e del comma 1-*ter* dell'articolo 13-*bis* del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni. Tale sostituzione non ha efficacia novativa, non comporta spesa a carico del mutuatario e si applica alle rate che scadono successivamente al 30 dicembre 2000».

1.100/1

DE LUCA Michele

All'emendamento 1.100, sostituire le parole: «nel biennio 1998-1999» con le seguenti: «nel quadriennio 1996-1999».

1.100/2

DE LUCA Michele

All'emendamento 1.100, primo periodo, sostituire le parole: «del presente decreto» con le seguenti: «della legge 7 marzo 1996, n. 108».

1.100/3

ROSSI

All'emendamento 1.100, primo periodo, sopprimere le parole: «maggiorato di un punto e mezzo percentuale».

Conseguentemente, sopprimere il secondo periodo.

1.100/4

DI PIETRO

All'emendamento 1.100, primo periodo, sopprimere le parole: «maggiorato di un punto e mezzo percentuale».

1.100/5

DI PIETRO

All'emendamento 1.100, primo periodo, sostituire le parole: «di un punto e mezzo percentuale» con le altre: «di mezzo punto percentuale».

1.100/6

MANTICA, PEDRIZZI, SILIQUINI

All'emendamento 1.100, primo periodo, sostituire le parole: «di un punto e mezzo percentuale» con le altre: «di mezzo punto percentuale».

1.100/7

DI PIETRO

All'emendamento 1.100, terzo periodo, sostituire le parole: «ridotto all'8 per cento» con le altre: «ridotto al tasso di mercato pari al 7 per cento».

1.100/8

MANTICA, PEDRIZZI, SILIQUINI

All'emendamento 1.100, terzo periodo, sostituire le parole: «all'8 per cento» con le altre: «al 7,5 per cento».

1.100/9

DI PIETRO

All'emendamento 1.100, terzo periodo, sopprimere le parole da: «di importo originario» fino a: «contratto».

1.100/10

ROSSI

All'emendamento 1.100, terzo periodo, sopprimere le parole da: «di importo originario» fino a: «del contratto».

1.100/11

MANTICA, PEDRIZZI, SILIQUINI

All'emendamento 1.100, terzo periodo, sopprimere le parole da: «di importo originario» fino a: «contratto».

1.100/12

DI PIETRO

All'emendamento 1.100, terzo periodo, sostituire le parole: «a 150 milioni di lire» con le altre: «a 250 milioni di lire».

1.100/13

DI PIETRO

All'emendamento 1.100, terzo periodo, sostituire le parole: «a 150 milioni di lire» con le altre: «a 200 milioni di lire».

1.100/14

DI PIETRO

All'emendamento 1.100, terzo periodo, sopprimere le parole: «diverse da quelle rientranti» fino alla fine del periodo.

1.100/14a

CÒ, RUSSO SPENA, CRIPPA

All'emendamento 1.100, sopprimere l'ultimo periodo.

1.100/14b

CÒ, RUSSO SPENA, CRIPPA

All'emendamento 1.100, sostituire l'ultimo periodo con il seguente:
«I tassi di interessi così calcolati sono ridotti di un ulteriore 1,5 per cento relativamente ai mutui contratti da persone fisiche e non superiori ai 200 milioni di lire, finalizzati all'acquisto e/o costruzione della prima casa, alla ristrutturazione della prima ed unica casa, a far fronte a necessità derivanti da comprovate ragioni di natura sanitaria del contraente e/o di ogni altro membro del nucleo familiare, alla assistenza di soggetti portatori di *handicap* fisici e/o mentali».

1.100/15

CÒ, RUSSO SPENA, CRIPPA

All'emendamento 1.100, sostituire l'ultimo periodo con il seguente:
«Tale sostituzione ha efficacia novativa e si applica anche alle rate scadute e andate in pagamento nel periodo compreso tra l'entrata in vigore della legge 7 marzo 1996, n. 108 e il 2 gennaio 2001».

1.100/16

IL GOVERNO

Ritirato

All'emendamento 1.100, all'ultimo periodo, dopo le parole: «Tale sostituzione» inserire le seguenti: «non si applica ai mutui stipulati o rinegoziati dopo il 2 aprile 1997.».

1.100/17

ROSSI, PREIONI, GASPERINI

Al comma 2, ultimo periodo, sopprimere le parole: «e si applica alle rate che scadono successivamente al 2 gennaio 2001.».

Conseguentemente, all'emendamento 1.101 sostituire le parole: «3 gennaio 2001» con le seguenti: «1° aprile 1997».

1.100/18

ROSSI

All'emendamento 1.100, ultimo periodo, sostituire le parole: «che scadono successivamente al 2 gennaio 2001» con le seguenti: «scadute successivamente all'entrata in vigore della legge 7 marzo 1996, n. 108».

Conseguentemente, all'emendamento 1.101, aggiungere il seguente comma:

«3-bis. I rimborsi dei maggiori interessi di cui al comma precedente devono essere effettuati in compensazione sulle rate a scadere. In caso di incapienza o di mutui già estinti, il rimborso deve essere effettuato entro il 31 dicembre 2001, anche mediante l'attribuzione agli aventi diritto di obbligazioni triennali al t.s.u., maggiorato di un punto percentuale».

1.100/19

ROSSI

All'emendamento 1.100, ultimo periodo, sostituire le parole: «che scadono successivamente al 2 gennaio 2001» con le seguenti: «in scadenza e a quelle scadute successivamente al 29 dicembre 2000».

Conseguentemente, all'emendamento 1.101, sostituire le parole: «con scadenza a partire dal 3 gennaio 2001» con le seguenti: «di cui al comma 2».

1.100/20

DI PIETRO

All'emendamento 1.100, all'ultimo periodo, sostituire le parole: «al 2 gennaio 2001» con le altre: «al 30 dicembre 2000».

1.100/21

MANTICA, PEDRIZZI, SILIQUINI

All'emendamento 1.100, ultimo periodo, sostituire le parole: «al 2 gennaio 2001» con le altre: «al 30 dicembre 2000».

1.100

LE COMMISSIONI RIUNITE

V. testo 2*Sostituire il comma 2 con il seguente:*

«2. In considerazione dell'eccezionale caduta dei tassi di interesse verificatasi in Europa e in Italia nel biennio 1998-1999, avente carattere strutturale, il tasso degli interessi pattuito nei finanziamenti non agevolati, stipulati nella forma di mutui a tasso fisso rientranti nella categoria dei mutui, individuata con il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica previsto dall'articolo 2, comma 2, della legge 7 marzo 1996, n. 108, in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto, è sostituito, salvo diversa pattuizione più favorevole per il debitore, dal tasso indicato al comma 3, maggiorato di un punto e mezzo percentuale, qualora sia ad esso superiore. La maggiorazione non si applica alle persone fisiche che agiscono per scopi estranei all'attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta. Il tasso di sostituzione è altresì ridotto all'8 per cento con riferimento ai mutui di importo originario non superiore a 150 milioni di lire, o l'equivalente importo in valuta al cambio vigente al momento della stipulazione del contratto, accesi per l'acquisto o la costruzione di abitazioni, diverse da quelle rientranti nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, per i quali spettano le detrazioni di cui alla lettera b) del comma 1 e al comma 1-ter dell'articolo 13-bis del testo unico delle imposte sui redditi approvato, con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni. Tale sostituzione non ha efficacia novativa, non comporta spese a carico del mutuatario e si applica alle rate che scadono successivamente al 2 gennaio 2001».

1.100 (testo 2)

LE COMMISSIONI RIUNITE

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. In considerazione dell'eccezionale caduta dei tassi di interesse verificatasi in Europa e in Italia nel biennio 1998-1999, avente carattere strutturale, il tasso degli interessi pattuito nei finanziamenti non agevolati, stipulati nella forma di mutui a tasso fisso rientranti nella categoria dei mutui, individuata con il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica previsto dall'articolo 2, comma 2, della legge 7 marzo 1996, n. 108, in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto, è sostituito, salvo diversa pattuizione più favorevole per il debitore, dal tasso indicato al comma 3, maggiorato di un punto e mezzo percentuale, qualora sia ad esso superiore. La maggiorazione non si applica alle persone fisiche che agiscono per scopi estranei all'attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta. Il tasso di sostituzione

è altresì ridotto all'8 per cento con riferimento ai mutui di importo originario non superiore a 150 milioni di lire, o l'equivalente importo in valuta al cambio vigente al momento della stipulazione del contratto, accesi per l'acquisto o la costruzione di abitazioni, diverse da quelle rientranti nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, per i quali spettano le detrazioni di cui alla lettera *b*) del comma 1 e al comma 1-*ter* dell'articolo 13-*bis* del testo unico delle imposte sui redditi approvato, con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni. La sostituzione di cui al presente comma non ha efficacia novativa, non comporta spese a carico del mutuatario e si applica alle rate che scadono successivamente al 2 gennaio 2001».

1.213

CÒ, RUSSO SPENA, CRIPPA

Ritirato

Sopprimere il comma 3.

1.214RIPAMONTI, DE LUCA ATHOS, PETTINATO, PIERONI, BOCO, BORTOLOTTI,
CARELLA, CORTIANA, LUBRANO DI RICCO, MANCONI, RONCHI, SARTO,
SEMENZATO

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Il tasso di sostituzione è stabilito, per le rate con scadenza a partire dal 30 dicembre 2000, in misura non superiore al valore medio per il periodo gennaio 1986-ottobre 2000 dei rendimenti lordi dei buoni del tesoro poliennali con vita residua superiore ad un anno».

1.101/1

DI PIETRO

All'emendamento 1.101, sostituire le parole: «dal 3 gennaio 2001» con le seguenti: «dal 30 dicembre 2000».

1.101/2

MANTICA, PEDRIZZI, SILIQUINI

All'emendamento 1.101, sostituire le parole: «dal 3 gennaio 2001» con le altre: «dal 30 dicembre 2000».

1.101/3

DI PIETRO

All'emendamento 1.101, sostituire le parole: «dal 3 gennaio 2001» con le altre: «dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge».

1.101/4

DI PIETRO

All'emendamento 1.101, sostituire le parole: «per il periodo gennaio 1986-ottobre 2000.» con le altre: «per il quindicennio precedente».

1.101/5

DI PIETRO

All'emendamento 1.101, sostituire le parole: «per il periodo gennaio 1986-ottobre 2000.» con le altre: «per il decennio precedente».

1.101/6

ROSSI

All'emendamento 1.101, aggiungere il seguente periodo: «Il tasso di sostituzione, per i mutui in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, non può essere, in nessun caso, superiore al tasso massimo determinato ai sensi della legge 7 marzo 1996, n. 108, per questa categoria di operazioni».

1.101/7

ROSSI

All'emendamento 1.101, aggiungere il seguente comma:

«3-bis. I titolari dei mutui, contratti antecedentemente alla legge 7 marzo 1996, n. 108, a cui siano stati applicati interessi superiori di oltre 2 punti percentuali rispetto al tasso effettivo globale medio di cui all'articolo 2 della citata legge, possono estinguere il mutuo, senza applicazione di penali, mediante la corresponsione del capitale residuo, risultante dal ricalcolo del piano di ammortamento del mutuo ad un tasso d'interesse inferiore di almeno 2,50 punti percentuali, rispetto all'effettivo applicato».

1.101

LE COMMISSIONI RIUNITE

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Il tasso di sostituzione è stabilito, per le rate con scadenza a partire dal 3 gennaio 2001, in misura non superiore al valore medio per il periodo gennaio 1986-ottobre 2000 dei rendimenti lordi dei buoni del Tesoro poliennali con vita residua superiore ad un anno».

1.215

DE LUCA Michele

Al comma 3, sostituire le parole: «nel periodo 3 gennaio 2001» con le seguenti: «fino al».

1.216

CÒ, RUSSO SPENA, CRIPPA

Al comma 3, sostituire le parole: «1976» e «1977» con le seguenti: «1992» e «1993».

1.217

ALBERTINI

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. Il tasso di sostituzione indicato al comma 3 è applicato direttamente dagli Istituti di credito e dagli intermediari finanziari abilitati, senza oneri e spese aggiuntive per i mutuatari. Per i mutui contratti per l'acquisto o la costruzione della prima casa di abitazione, si riconosce al debitore facoltà di estinguere anticipatamente, in tutto o in parte, il proprio debito corrispondendo alla banca esclusivamente un compenso onnicomprensivo per l'estinzione, fissato nella misura dell'1 per cento del capitale da rimborsare».

1.218

ROSSI

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. In riferimento alle considerazioni di cui al comma 2 ed alle facoltà di risoluzione anticipata dei vari contratti di cui già dispongono

le banche e gli istituti di credito, per la estinzione anticipata e la rinegoziazione dei finanziamenti non agevolati stipulati nella forma di mutui a tasso fisso, si applicano le norme che già regolano l'estinzione anticipata dei prestiti per il credito al consumo. A tal fine, nel caso in cui per l'estinzione anticipata di un mutuo, in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, si proceda alla negoziazione di altro mutuo, tutta la documentazione già in essere resta valida, ivi comprese le iscrizioni ipotecarie che vengano trasferite automaticamente, in quanto la sostituzione non ha efficacia novativa ai fini dell'obbligazione».

1.219

ROSSI

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. In riferimento alle considerazioni di cui al precedente comma 2, la rinegoziazione dei mutui a tasso fisso, in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge non può prevedere penali di alcun genere».

1.220

CÒ, RUSSO SPENA, CRIPPA

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. Il tasso di sostituzione di cui al comma 3 ha efficacia novativa e si applica, conseguentemente, anche alle rate di mutuo scadute e andate a pagamento nel periodo compreso tra l'entrata in vigore della legge 7 marzo 1996, n. 108 e il 2 gennaio 2001. Le maggiori somme eventualmente versate dal debitore in conseguenza del tasso di interesse calcolato in termini diversi da quanto previsto dal comma 3 sono restituiti al debitore stesso attraverso corrispondente minore versamento entro tre anni e comunque non oltre l'estinzione del mutuo stesso».

1.221

CÒ, RUSSO SPENA, CRIPPA

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. Le operazioni previste dal comma 3 si applicano obbligatoriamente, salvo diversa precedente pattuizione più favorevole al debitore, e non comportano alcun onere a carico del debitore stesso al quale vanno notificate almeno 10 giorni prima della scadenza della prima rata di mutuo

successivo alla data di pubblicazione del presente decreto legge, le determinazioni del nuovo piano di ammortamento».

1.222

DI PIETRO

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. Ai titolari di mutui, accesi per l'acquisto o la costruzione di abitazioni, con durata residua inferiore ad un anno o estinti in data successiva al 31 dicembre 1998, gli istituti di credito riconoscono una cessione gratuita di proprie obbligazioni per un valore pari al 70 per cento del valore della differenza tra l'importo degli interessi versati e l'importo di quanto dovuto ai sensi della legge 108/16».

1.223

DI PIETRO

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. Ai titolari dei finanziamenti non agevolati, stipulati in forza di mutui a tasso fisso riguardanti nella categoria dei mutui, individuata con il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica previsto dall'articolo 2, comma 2, della legge 7 marzo 1996, n. 108, in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto, è concessa la facoltà di estinguere anticipatamente il debito con le stesse norme già in essere per il settore del credito al consumo. A tal fine per la pattuizione di altro mutuo, con diverso istituto di credito, finalizzato a detta estinzione anticipata, restano valide tutte le documentazioni in essere, ivi compresa l'automatica variazione delle iscrizioni ipotecarie, in quanto tale sostituzione non ha efficacia novativa ai fini dell'obbligazione».

1.224

RIPAMONTI, DE LUCA Athos, PETTINATO, PIERONI, BOCO, BORTOLOTTO, CARELLA, CORTIANA, LUBRANO DI RICCO, MANCONI, RONCHI, SARTO, SEMENZATO

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Al comma 1 dell'articolo 40 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: "Tale compenso è comunque fissato nella misura massima dell'1 per cento del capitale mutuato residuo"».

1.225

CÒ, RUSSO SPENA, CRIPPA

Sopprimere il comma 4.

1.226

D'ALÌ, VEGAS, VENTUCCI, AZZOLLINI, COSTA

Sopprimere il comma 4.

1.227

ROSSI

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. A decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto-legge, i contratti di mutuo per l'erogazione di finanziamenti non agevolati, devono contenere una clausola che preveda la possibilità per il debitore di estinzione anticipata mediante restituzione del capitale residuo e con l'applicazione di una penale non superiore all'1 per cento».

**EMENDAMENTI TENDENTI AD INSERIRE ARTICOLI AGGIUNTIVI
DOPO L'ARTICOLO 1 DEL DECRETO-LEGGE**

1.0.100

CÒ, RUSSO SPENA, CRIPPA

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

1. L'estinzione del mutuo, anticipatamente alla data di scadenza fissata, e richiesta dal debitore è obbligatoriamente accolta e non comporta alcun onere aggiuntivo rispetto alla residua somma da versare alla data della richiesta stessa».

1.0.101

D'ALÌ, VEGAS, VENTUCCI, COSTA

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

1. Gli interessi di mora o convenzionali a qualsiasi titolo dovuti all'erario, enti dello Stato, enti previdenziali pubblici o gestori di fondi a contribuzione obbligatoria, a imprese erogatrici di servizi di pubblica utilità non possono essere determinati in misura superiore al tasso per come determinato ai sensi dell'articolo 2 della legge del 7 marzo 1996, n. 108, per la categoria conti correnti calcolati in ragione di anno. È determinabile nella stessa misura massima ogni onere aggiuntivo, soprattassa e penale collegata a fatti di mero ritardo nei versamenti e non di evasione dei tributi dovuti».

1.0.102

D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

1. Al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, alla fine del comma 1, inserire le seguenti parole: "Le condizioni di risoluzione massima e onnicomprensive sono evidenziate nel cartello della trasparenza e sottoposti alla normativa sulla pubblicità"».

Allegato B

Testo integrale dell'intervento della senatrice Siliquini nella discussione generale del disegno di legge n. 4941

Onorevoli colleghi, il disegno di legge in discussione vorrebbe porre rimedio a certe distorsioni avvenute nella prima fase di applicazione della legge n. 108 del 1996 e in merito a contratti di mutui stipulati prima dell'entrata in vigore della legge stessa.

Il punto essenziale della legge 7 marzo 1996, n. 108, contro il fenomeno dell'usura, è la statuizione che «il limite (...) oltre il quale gli interessi sono sempre usurari, è stabilito nel tasso medio risultante dall'ultima rilevazione pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* (...) relativamente alla categoria di operazioni in cui il credito è compreso, aumentato della metà» (articolo 2, comma 4).

Non si poteva non determinare il limite di legittimità dei tassi di interesse, per evitare che la legge contro l'usura si riducesse ad una grida che aumentava le pene solo sulla carta ma senza alcun effetto pratico. La legge n. 108 aveva originariamente un obiettivo di repressione nei confronti del fenomeno tutto clandestino e criminoso degli usurai. Dopo una approvazione frettolosa da parte della Camera dei deputati di un testo scarsamente innovativo, vi è stato alla Commissione giustizia del Senato un approfondimento della tematica relativa all'usura, procedendo a decine di audizioni di associazioni, economisti e operatori del credito; alla fine è stata presa come modello la legge francese, che determina anch'essa il tasso di interesse massimo praticabile (1/3).

Durante queste audizioni è emerso che gli interessi moratori praticati dalle banche in caso di mora del debitore, erano eccessivi e venivano addirittura calcolati giornalmente, di modo che questi, per evitare l'esecuzione sui propri beni, si rivolgevano al mercato clandestino del denaro, quello degli usurai. Si era compreso che bisognava stabilire norme chiare per limitare gli abusi nel mercato del credito e questo spiega l'opposizione dell'ABI alla legge, con una vivace polemica ripresa anche in questa occasione.

L'altra disposizione importante è quella contenuta nell'articolo 4, per cui «se sono convenuti interessi usurari, la clausola è nulla e non sono dovuti interessi». Con questo si intendeva rendere più efficace la difesa del cittadino, in quanto il codice civile all'articolo 1815 prevedeva che gli interessi erano dovuti nei termini legali. La statuizione era intesa come una sanzione civile nei confronti degli usurai, che si aggiungeva al presidio penale per stroncare una condotta delittuosa e porre nel nulla gli effetti dannosi di un contratto viziato da causa illecita. Mai si sarebbe pensato di doverla applicare alle banche. Qualcuno afferma che la legge n. 108 non dovrebbe essere applicata al mercato legale del credito. Questa discri-

minazione non è accettabile perché lascerebbe un'area d'impunità nel Paese, incomprensibile e incostituzionale. I reati penali e gli illeciti civili sono tali a prescindere da chi li commette, se è un criminale o un colletto bianco.

Ma non si poteva escludere le banche dall'applicazione della legge; occorre pensare al ruolo delle banche: una maggiore trasparenza nei tassi e anche nei rapporti tra banche ed imprenditori, o cittadini. I contratti con le banche sono contratti di massa per adesione su modelli prestampati e con condizioni definite dalla banca stessa sulla base di un cartello tariffario fissato fuori dalle regole della concorrenza e che quindi non ammette vera trattativa. Nelle condizioni del 1995-1996 non vi era trasparenza né pubblicità sufficiente.

E difatti, dalla Commissione giustizia del Senato uscì un testo più articolato ed approfondito, che stabiliva il tasso di usura, ma non in misura fissa per legge. La formulazione individuata dall'articolo 2 è quella più flessibile nei confronti della realtà di mercato di quanto non lo fossero state altre proposte più rigorose, ancorate ad un multiplo del TUS.

Che avessimo ragione allora lo dicono i fatti. Ora i tassi praticati dalle banche per le varie operazioni sono affissi pubblicamente e i tassi massimi sono pubblicati sulla *Gazzetta Ufficiale*. Inoltre i giudici ora possono intervenire con qualche efficacia come mostrano alcuni recenti sviluppi giudiziari.

Abbiamo posto norme certe per tutto il mercato del credito, banche comprese, nell'interesse dei cittadini di avere non solo una possibile tutela penale nei confronti dei «cravattari» ma anche una concreta trasparenza nei finanziamenti. Avevo visto bene quando sostenevo che i tassi dovevano essere certi e dovevano imporsi a tutti e quando alla vigilia dell'approvazione della legge spiegavo in un intervento su «Il Sole-24 Ore» che «tasso d'usura farà trasparenza».

La definizione della condotta penalmente sanzionabile

Con il vecchio articolo 644 del codice penale il momento qualificante veniva identificato in modo assoluto con la pattuizione, in quanto in tale momento il soggetto attivo si approfittava dello stato di bisogno della vittima (Antolisei). Una grave conseguenza si aveva in fatto di prescrizione: il delitto si prescriveva in tempi troppo brevi (5 anni dall'accordo). Dopo la legge n. 108, si è riscontrato a volte addirittura un eccesso sanzionatorio: la stessa Cassazione (sentenza del 22 ottobre 1998) ha ritenuto che costituisce reato il solo fatto obiettivo di ricevere corrispettivi divenuti usurari, indipendentemente dalla liceità originaria della pattuizione. Come nel caso dei mutui a tasso fisso stipulati prima della legge n. 108. In realtà l'articolo 11 della legge n. 108 stabiliva, con norma eccezionale, che «la prescrizione del reato di usura decorre dal giorno dell'ultima riscossione sia degli interessi che del capitale».

La prescrizione, quindi, non la commissione del reato. In questo modo si è risolto l'inconveniente lamentato in precedenza.

Qualcuno ha scritto (Pandolfini in rivista in nota alla citata sentenza) che «come risulta chiaramente dai lavori preparatori, la modifica dell'articolo 1815 del codice civile, (...) è stata essenzialmente dettata da due esigenze. Da un lato rafforzare al massimo gli strumenti di tutela contro il fenomeno dell'usura, attraverso una norma – la quale costituisce il corrispondente civilistico dell'articolo 644 ultimo comma del codice penale – di contenuto afflittivo ed obbediente ad una logica eminentemente sanzionatoria, dall'altro evitare la declaratoria di nullità del contratto, che avrebbe imposto al mutuatario l'immediata restituzione del capitale percepito».

Eccessi di taluni istituti di credito o di talune finanziarie

Bisogna comunque chiedersi in quale misura il legislatore ed i giudici abbiano esagerato, ovvero se vi siano stati, anche dopo la legge n. 108, ancora degli eccessi nel mercato del credito.

È stata molto criticata la sentenza 17 novembre 2000, n. 14899 della Cassazione che riguarda gli interessi corrispettivi sui mutui. Ma il fatto è significativo: il cittadino aveva stipulato con una finanziaria nel 1993 un contratto di mutuo ipotecario per lire 55.000.000 da destinare all'acquisto di un immobile, obbligandosi al rimborso mediante rate mensili al tasso annuo del 15,55 per cento e con un prospetto di ammortamento che prevedeva rate crescenti: poiché dopo qualche anno, a fronte di versamenti per lire 10.324.709, il debito di capitale si era ridotto a sole lire 52.020.997, era evidente che non esisteva un equilibrio sinallagmatico.

La decisione della Corte suprema invita il giudice di merito a riesaminare il caso per valutare se trattasi di usura e quali siano le clausole affette da nullità.

Il problema degli interessi corrispettivi sui mutui è solo la punta di un *iceberg* che comprende tutti i diversi casi di finanziamento, di prestito commerciale, prestito personale, scoperto sul conto corrente in cui i tassi di interesse sono ancora più elevati. Sempre la Cassazione con la sentenza 22 aprile 2000, n. 5286 in materia di interessi moratori ha definito «illegitima (...) la pretesa di percepire interessi superiori al tasso di soglia fissato ai sensi della nuova normativa». Il contratto di conto corrente, intervenuto prima del 1996 aveva stabilito interessi al tasso del 28 per cento a titolo di scoperto.

Per non parlare della pratica vessatoria dell'anatocismo, da sempre vietato fin dai tempi di Cicerone ed espressamente nell'articolo 1283 del codice civile eppure praticato anche di recente al punto che la Corte costituzionale ha dovuto ancora pronunciarsi con la sentenza n. 425 del 2000.

Esaminiamo la proposta di legge del Governo

Il preambolo

Durante gli anni '90 si è avuta una progressiva diminuzione dei tassi di interesse, che ha consentito alle banche di realizzare notevoli profitti sui finanziamenti, particolarmente sui mutui a tasso fisso. Si trattò di un fenomeno economico costante e prevedibile, per cui poco si comprende come il Governo, nel testo del decreto, abbia circoscritto tale fenomeno parlando di «eccezionale caduta dei tassi di interesse avvenuti in Europa ed in Italia nel biennio 1998-1999».

Il fatto grave, che è all'esame del Parlamento, è che le banche, anche dopo la legge n. 198 del 1996 sull'usura, abbiano continuato a percepire su tali prestiti interessi superiori al tasso di usura come definito dalla legge e determinato dalle rilevazioni del Ministero del tesoro pubblicate in *Gazzetta*. Le banche hanno guadagnato moltissimo, più del dovuto, su queste operazioni, in quanto il costo del denaro si era notevolmente abbassato. Varie sentenze della Cassazione hanno riconosciuto il diritto dei cittadini a rinegoziare i mutui a tasso fisso, i quali anche se stipulati in epoca anteriore alla legge imponevano successivamente tassi superiori a quelli ammessi dalla legge medesima.

Il titolo

In seguito alle pressioni delle banche, preoccupate di dover restituire del denaro ai loro clienti, il Governo ha predisposto un decreto-legge che ha assunto la denominazione di «Interpretazione autentica della legge 7 marzo 1996, n. 108». Si tratta in realtà di disposizioni innovative rispetto alla legge, e quindi l'interpretazione autentica altro non è che un artificio impiegato per imporre un'efficacia retroattiva all'articolo 1, comma 1 del decreto, per salvare i banchieri da conseguenze penali e civili derivanti dall'aver lucrato con tassi superiori a quello usurario, in un periodo in cui il costo reale del denaro si era notevolmente ridotto, e quindi vi era una notevole divaricazione tra gli interessi attivi e quelli passivi tutta a favore delle stesse banche.

Nei successivi commi, ove si dispongono i tassi di sostituzione, viene abbandonata la visione retroattiva, poiché il Governo si accorge, solo a proposito delle riduzioni dei tassi che sui rapporti già definiti tra cittadini e istituti di credito, Banca d'Italia e Stato, non vi è più nulla da fare in sede legislativa e che quindi i consumatori devono abbandonare ogni illusione per quanto in più hanno pagato fino al 31 dicembre 2000.

Il decreto, per tale periodo, fa una completa sanatoria, non solo dal punto di vista penale (che potremmo accettare, vista la novità del caso e il diversificato orientamento della giurisprudenza), ma addirittura dal punto di vista civilistico.

A partire dal 2001 viene disposto un nuovo tasso limite, detto «di sostituzione» che non coincide con il Taeg per i mutui ma è ancora superiore.

Attualmente, come affermano i giudici, se il mutuo è stato chiesto prima del 1996 la legge sull'usura diventa immediatamente applicabile nei rapporti ancora in corso, per gli interessi ancora da corrispondere. Non si tratta evidentemente di retroattività: quando entrano in vigore norme imperative che stabiliscono prezzi e tariffe, queste norme hanno immediato valore, né è concessa l'ultrattività del sistema precedente.

Comma 2

Ora, per i vecchi mutui ancora in corso, in luogo del Taeg, si applicano tre diversi tassi di sostituzione: uno ordinario, uno per gli imprenditori e professionisti (maggiorato di 1 punto e mezzo) ed uno dell'8 per cento per l'acquisto di case di abitazione. So che questa è la formula di miglior compromesso fra banche e consumatori, forse inevitabile, dopo che si è smarrita la retta via del Taeg. Ma non so se tale alchimia potrà reggere davanti alla Corte costituzionale di cui temo l'intervento.

Comma 3

L'originaria determinazione del «tasso di sostituzione» che nel testo decreto era fatta risalire ai rendimenti dei BTP negli ultimi venticinque anni, era inaccettabile, in quanto si discostava eccessivamente dal Taeg.

In seguito agli emendamenti approvati in sede di Commissione, il nuovo testo ha tenuto in qualche considerazione le critiche dei consumatori nell'abbassamento del tasso di sostituzione, ora determinato dal rendimento dei BTP degli ultimi quindici anni.

Parti mancanti

Oltre che la rinegoziazione, anche l'estinzione dei mutui deve essere esente da spese per commissioni bancarie o altro.

Questo stesso dibattito è stato possibile in quanto la legge n. 108 ha obbligato gli istituti di credito a dichiarare i tassi praticati per le varie operazioni: a quanto pare, si sono fatte scoperte interessanti, se lo stesso ministro Del Turco ha dichiarato nei giorni scorsi alla stampa che certe banche praticano gli stessi interessi degli usurai, ovvero spingono i clienti nelle braccia degli usurai.

Dobbiamo tenere maggiormente in considerazione i consumatori se non vogliamo che questo provvedimento, come già un altro decreto, sia travolto dalla Corte costituzionale, in quanto unicamente indirizzato a «salvare le banche».

Disegni di legge, annuncio di presentazione

Sen. BETTAMIO Giampaolo
Norme in materia di abusi sui minori e pornografia (4968)
(presentato in data **30/01/01**)

Disegni di legge, assegnazione

In sede referente

2^a Commissione permanente Giustizia

Sen. NOVI Emiddio

Introduzione nel codice penale della fattispecie di sostegno esterno ad associazione per delinquere e ad associazione di tipo mafioso (4928)
previ pareri delle Commissioni 1^o Aff. cost.
(assegnato in data **31/01/01**)

Disegni di legge, approvazione da parte di Commissioni permanenti

Nella seduta di ieri, la 3^a Commissione permanente (Affari esteri, emigrazione) ha approvato il disegno di legge: «Ulteriore finanziamento per la prima Conferenza degli italiani nel mondo» (4934) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

Interrogazioni, apposizione di nuove firme

Il senatore Biscardi ha aggiunto la propria firma all'interrogazione 3-04176, del senatore Guerzoni.

Interrogazioni

CAPONI, CASTELLANI Pierluigi. – *Al Ministro della difesa.* – Premesso che il comma 11 dell'articolo 138 della legge 23 dicembre 2000, n.338, ha previsto, fino al 30 giugno 2001, per i soggetti interessati al servizio militare o civile, residenti nei comuni del territorio delle regioni Marche ed Umbria danneggiati dal terremoto, la possibilità di essere impegnati come coadiutori del personale delle Amministrazioni dello Stato, delle regioni e degli enti locali territoriali per le esigenze connesse agli interventi necessari in ordine alla crisi sismica iniziata il 26 settembre 1997;

considerato che persiste da parte dei comandi militari un'incertezza nella applicazione della norma per cui i giovani non possono usufruire del disposto della medesima, che consentirebbe loro di prestare servizio presso le amministrazioni statali, delle regioni e degli enti locali territoriali,

si chiede di conoscere quali iniziative si intenda assumere al fine di superare questa situazione di incertezza e permettere ai soggetti interessati al servizio militare o al servizio civile dei territori dell'Umbria e delle Marche, colpiti dalla crisi sismica iniziata nel settembre 1997, di prestare servizio come coadiutori del personale delle Amministrazioni pubbliche locali.

(3-04279)

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

GERMANÀ. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* – Premesso:

che il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 aprile 1992 (e le relative norme tecniche di attuazione, emanate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 settembre 1995 relativamente agli elettrodotti) disciplina i limiti di esposizione ai campi elettrici e magnetici generati alla frequenza di 50 Hz e la distanza di rispetto dagli elettrodotti;

che il decreto del Ministro dell'ambiente 10 settembre 1998, n. 381, costituisce una specifica normativa circa l'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici connessi al funzionamento ed all'esercizio dei sistemi fissi delle telecomunicazioni e radiotelevisivi operanti nell'intervallo di frequenza compreso tra 100 kHz e 300 GHz;

che, proprio in questi giorni, è in corso di approvazione una legge quadro sull'inquinamento elettromagnetico tesa ad una più attenta tutela della salute dei cittadini e della salubrità dell'ambiente dagli eventuali danni derivanti dall'elettrosmog;

che il diritto alla salute costituisce un fondamentale diritto soggettivo costituzionalmente garantito (art. 32 della Costituzione),

si chiede di conoscere:

se il Presidente del Consiglio dei ministri sia a conoscenza che a Francavilla (Messina) i cittadini e gli amministratori comunali – ormai da lungo tempo – si sono mobilitati al fine di evitare l'installazione di un ricevitore della Omnitel in pieno centro cittadino e poco distante da una scuola frequentata da 120 bambini;

se e quali iniziative abbia intenzione di intraprendere per tutelare efficacemente la salute pubblica dall'inquinamento elettromagnetico, prima che si possano verificare irreparabili danni ai cittadini del suddetto Comune.

(4-22018)

MULAS. – *Al Ministro dei trasporti e della navigazione.* – Premesso:

che nella zona intorno al porto di Golfo Aranci, in Sardegna, e del corrispondente punto di scalo su Civitavecchia, da tempo stazionano centinaia di carri ferroviari, in attesa di essere «trahettati» da un porto all'altro;

che tale situazione ostacola, evidentemente, il territorio trasformandolo in un perenne ed inaccettabile parcheggio di questi mezzi pesanti carichi di ogni tipo di merce;

che da tempo vi è chi sostiene l'inefficienza del servizio offerto dalle Ferrovie dello Stato proprio in questo tratto Golfo Aranci-Civitavecchia e ne richiede reiteratamente lo smantellamento;

che davanti a tale scenario appare legittimo sospettare che volutamente si sia scelto di lasciare questa condizione, proprio per dare l'immagine della inadeguatezza e della inefficienza e, quindi, per poter proporre (forse) la sostituzione con altre compagnie di navigazione,

l'interrogante chiede di sapere se il Ministro in indirizzo sia al corrente di queste manovre e quali iniziative immediate intenda adottare per scongiurare l'eventualità che azioni di «sabotaggio» nei confronti delle Ferrovie dello Stato possano consentire che si realizzi un disegno di soppressione di questa esistente linea di comunicazione e lasciare spazio ad operatori che, è legittimo sospettarlo, potrebbero imporre una pesante revisione del servizio stesso a cominciare dalle tariffe, tutto ciò con gravissimo danno per tutta l'economia della Sardegna.

(4-22019)

PAROLA. – *Ai Ministri della sanità e dell'ambiente.* – Premesso che appare necessario avviare un'azione di costante valutazione dei danni derivanti dall'inquinamento elettromagnetico in ambiente urbano sulla salute dell'uomo;

valutato che non tutti i dati scientifici oggi disponibili consentono di riconoscere una diretta causalità tra emissioni elettromagnetiche e danni biologici prolungati;

ritenuto che al fine di raccogliere, in maniera sistematica, ogni elemento evolutivo dell'inquinamento elettromagnetico è opportuno procedere con la massima urgenza allo studio della evoluzione quantitativa e qualitativa dei campi elettromagnetici diffusi in ambiente urbano;

considerato che il mezzo aereo appare il più economico e rapido per rilevare l'inquinamento elettromagnetico diffuso in situazioni urbane ostacolate, nella fase dei rilevamenti, dalle infrastrutture edilizie e dalla dinamica propria della viabilità cittadina,

l'interrogante chiede di conoscere quali azioni si intenda produrre per monitorare in maniera scientifica il campo elettromagnetico per intensità e spettro di frequenze nello spazio d'etere immediatamente sovrastante gli «ostacoli» infrastrutturali urbani, ciò al fine di misurare, con appositi livelli attrezzati e secondo *standard* di misura ricorrenti per analisi elettromagnetiche e percorsi predefiniti per orbite e quote, il dato dello spettro delle frequenze e della intensità di campo elettromagnetico, nella sua evoluzione nel tempo; i dati conseguiti nelle periodiche campagne di rilevamento potrebbero essere raccolti, conservati e diffusi dal Ministero dell'ambiente e resi disponibili per le istituzioni scientifiche di ricerca specializzata o universitaria, legittimamente interessate allo studio dell'impatto dell'inquinamento elettromagnetico urbano e del suo evolversi nel tempo

sulla salute dell'uomo. Su questa base potrebbe essere elaborata una specifica carta dell'inquinamento elettromagnetico nelle aree ad alta densità urbana.

(4-22020)

PONTONE. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro dei trasporti e della navigazione.* – Premesso:

che dalla metà degli anni Ottanta ad oggi una girandola di società ha manovrato per l'ottenimento, in concessione, della gestione delle edicole esistenti nelle stazioni delle metropolitane e delle ferrovie;

che, dalla iniziale società COVES (cooperativa di edicolanti), si è passati alla controllata Metropolis, poi alla Grandi Stazioni (oggi privatizzata e finita in una cordata guidata da Benetton e Caltagirone); successivamente molti edicolanti sono stati avvicinati dalla misteriosa Gipiemme s.r.l., di Genova, che in una lettera ha sostenuto di avere «un progetto globale di gestione, già opportunamente concordato ed approvato da Ferrovie dello Stato-Metropolis;

che, dopo il rifiuto da parte degli edicolanti delle condizioni di affitto e di affiliazione commerciale, offerte dalla Gipiemme s.r.l., le Ferrovie dello Stato hanno chiesto il fallimento della COVES (cooperativa di edicolanti) per un credito di una decina di miliardi;

che i soci della COVES, organizzati nel Consorzio EFA, il 15 marzo 2000 hanno comprato dal fallimento il ramo di azienda delle edicole e cercato di ottenere le autorizzazioni amministrative dalle varie autorità comunali senza, però, alcun esito;

che, a sorpresa, sul «Sole 24 Ore» del 17 luglio 2000, Grandi Stazioni e Metropolis hanno pubblicato un annuncio per l'affidamento (ci si chiede se pilotato da requisiti speciali richiesti) della gestione delle edicole ferroviarie;

che la candidatura del Consorzio EFA (costituito dagli ex soci della fallita COVES) è stata rigettata per assenza dei requisiti di «500 punti vendita» e di un «fatturato consolidato di mille miliardi»;

che, dopo la comparsa e la scomparsa repentina del gruppo francese Machette ed il ritiro della Grandi Stazioni, è nata, anche questa repentinamente, la Viavai S.p.a. che, il 6 dicembre 2000, ha scritto agli edicolanti delle stazioni minori (circa 360) dichiarando di aver assunto la gestione dei punti vendita di quotidiani e periodici, all'interno delle stazioni ferroviarie, facendo poi seguire una proposta di contratto regolante i canoni mensili e la gestione degli spazi e dei prodotti;

che la Viavai S.p.a. è nata a Genova il 19 novembre 2000, con 520.000 euro di capitale e soci tutti genovesi e, tra questi, rispunta la Gipiemme s.r.l. con Paolo Camponovi, distributore di giornali in Liguria, e Angelo Tromboni, ex segretario del PCI di Ivrea, superstite, con patteggiamento, di disavventure giudiziarie durante Tangentopoli;

che nelle edicole delle stazioni viene venduto oltre il 10 per cento dell'informazione stampata, con un giro di affari di 250 miliardi di lire;

che, alla vigilia di campagne elettorali (elezioni politiche ed elezioni amministrative), suscita motivate perplessità la riserva, imposta dalla società affiliante, di decidere quali giornali mettere in bella mostra e quali nascondere;

che quanto innanzi evidenziato, tra l'altro, concretizza evidenti violazioni normative a scapito dei diritti degli edicolanti,

l'interrogante chiede di conoscere quali provvedimenti urgenti si intenda adottare al fine di far cessare lo strano via vai societario attorno alle edicole ferroviarie, di garantire la legalità degli affidamenti gestionali e di disattivare l'ingerenza di eventuali *sponsor* importanti per l'affare delle rivendite dei giornali all'interno delle stazioni ferroviarie.

(4-22021)

LORENZI. – *Al Ministro delle politiche agricole e forestali.* – Premesso che l'interrogante ha ricevuto dalla Biraghi S.P.A. una comunicazione raccomandata in copia, del 24.01.2001, prioritariamente indirizzata al Ministero delle politiche agricole e forestali, il cui testo integrale è il seguente:

«Facciamo seguito alle nostre raccomandate A. R. del 29.11.2000, 04.01.2001 ed alla risposta del dott. Giuseppe Ambrosio del 15.12.2000, allegate per Vostra comodità, per segnalarVi che tutte le irregolarità da noi denunciate continuano ad essere effettuate.

L'organismo di controllo CSQA ed il Consorzio per la tutela del formaggio Grana Padano continuano a certificare e a bollare a fuoco le forme stagionate al di fuori della zona DOP del Grana Padano.

A quanto ci risulta, le forme di Grana stagionate nei magazzini di Parma, Reggio e Modena vengono spostate nella zona d'origine per la bollatura a fuoco e quindi riportate al di fuori della zona DOP.

Il Consorzio, inoltre, continua ad apporre il bollo a fuoco di qualità su forme che non appartengono alla categoria «sano, leale e mercantile» e che, per di più, come si può riscontrare dai verbali della Repressione Frodi allegati alla presente, non hanno le caratteristiche imposte dal disciplinare di produzione depositato in comunità.

Pertanto, accade che svariate centinaia di migliaia di forme, pur non avendone diritto perché stagionate al di fuori della zona DOP o perché non conformi al disciplinare, continuano ad essere certificate e vendute come Grana Padano ed usufruiscono illecitamente di contributi comunitari non dovuti.

Si segnala inoltre che in data 17.01.2001 la Repressione Frodi di Torino ha posto sotto sequestro n° 53 forme con matricola BS 623 prodotte dal caseificio Medeghini di Mazzano (Brescia), 19 forme con matricola PD 703 prodotte da Casearia Brazzale di Zanè (Vicenza), n° 75 forme con matricola CR 122 prodotte dalla Latteria Sociale di Piadena e n° 10 forme con matricola VR 904 prodotte dal Caseificio Prabiano di Villafranca (Verona), configurando la vendita di dette forme violazione dell'articolo 9 legge 10 aprile 1954, n° 125.

Si fa notare che 32 forme riportanti la matricola CR 122 sono d'aprile (sigla 4) e quindi appena bollate a fuoco dal Consorzio. Dette forme, dal verbale della Repressione Frodi, risultano rigonfie, con suono vuoto alla battitura.

Una di queste forme è stata tagliata ed ha confermato la presenza di sfogliature con assenza di frattura radiale a scaglia.

Risulta inoltre che dette forme provengono dalla ditta di stagionatura Piovani Nello di Traversetolo (Parma), località situata al di fuori della zona DOP Grana Padano.

Le forme sono state sequestrate perché non presentano le caratteristiche imposte dal disciplinare della DOP Grana Padano; nonostante questo erano certificate dal CSQA e bollate a fuoco dal Consorzio.

A nostro avviso le irregolarità riscontrate dalla Repressione Frodi di Torino rappresentano solo la punta di un iceberg che può emergere solamente se vengono effettuati controlli sull'operato del CSQA e del Consorzio di Tutela con particolare riguardo alla bollatura a fuoco, alla stagionatura al di fuori della zona DOP, all'impiego di additivi e alla contaminazione del formaggio da sali di rame.

Con la presente Vi si richiede, pertanto, formalmente di prendere i provvedimenti di Vostra competenza che impone la legge, allo scopo di porre fine alle illegalità denunciate.

Biraghi S.P.A.

Cavallermaggiore (Cuneo)»,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo intenda adottare urgenti provvedimenti in materia e quali.

(4-22022)

MARINO, MARCHETTI. - *Al Ministro della sanità.* - Premesso che:

abolito il servizio di leva obbligatorio in futuro verrà a cadere la visita medica preventiva all'arruolamento. Tale visita comprende anche l'esame dei genitali esterni. Conseguentemente la quasi totalità delle patologie riferite ai genitali esterni, nei giovani maschi, diagnosticate in quest'occasione e debitamente trattate, non sarà più evidenziata in tempi adeguati;

la più frequente patologia genitale maschile è il varicocele che se non trattato in tempi adeguati porta col tempo alla sterilità maschile;

la quasi totalità dei casi di varicocele così individuati e trattati con tempestività causerà il minimo rischio di sterilità futura;

l'infertilità di coppia secondo recenti statistiche è addebitata a tutt'oggi per il 30 per cento al maschio. Per l'anno 1995 la Commissione Guzzanti prevedeva in Italia circa 70.000 coppie con problemi d'infertilità nonostante l'azione preventiva di massa attuata mediante le citate visite militari di leva. Con l'abolizione della leva obbligatoria questa prevenzione generalizzata a tutti i soggetti maschi dell'età di 18 anni sarà di fatto progressivamente abolita dai prossimi anni in poi;

considerato che in forza della citata norma sarà in progressivo aumento il numero dei giovani maschi, negli anni a seguire al 2001, che non usufruirà del predetto *screening* e che la maggior parte di tali soggetti potranno con la massima probabilità statistica contrarre matrimonio fra i 20 ed i 30 anni di età, risulta semplice prevedere, a partire dall'anno 2006 circa, un progressivo incremento delle coppie infertili per causa maschile, direttamente proporzionale al numero dei giovani non visitati nell'occasione della leva;

in sintesi alle 70.000 coppie infertili all'anno, previste dalla Commissione Guzzanti per il 1995 (volendo ritenere, con eccessivo ottimismo, stabile questo dato fino al 2006), si sarà costretti ad aggiungere un sostanziale incremento delle coppie infertili, dovuto al fatto che a seguire dal 2001 annualmente non saranno diagnosticati e trattati un numero progressivamente maggiore di casi prognosticamente destinati all'infertilità maschile;

il dato di previsione per il prossimo decennio risulta quindi preoccupante considerando anche l'impegno profuso dal Governo a favore della formazione di nuovi nuclei familiari e nel perseguire il miglioramento del tasso di natalità che vede già oggi la popolazione italiana al di sotto della crescita zero;

considerato che il segnalato impegno risulterà quindi vano se il Ministro della sanità non si farà carico della preoccupazione qui esposta, allertando, già da oggi, i competenti assessorati regionali, i quali in forza dell'ultima riforma sanitaria potranno attivare le ASL ed i comuni nel proporre progetti socio-sanitari per il controllo della fertilità maschile sul territorio nazionale,

si chiede di sapere se non si intenda avviare un'azione informativa e un'opera per la costituzione di *équipe* polispecialistiche di facile coordinamento all'interno delle strutture sanitarie oppure quali altre iniziative si intenda porre in essere per interventi i cui costi appaiono oltremodo contenuti.

(4-22023)

BIANCO. – *Ai Ministri della sanità e delle politiche agricole e forestali.* – Premesso:

che la crisi determinata dal morbo dell'encefalopatia spongiforme bovina (BSE) ha provocato gravi conseguenze nel settore degli agricoltori, allevatori, macellatori e dell'intera filiera della carne bovina;

tenuto conto che la cattiva informazione dei *mass-media* ha aggravato ulteriormente le conseguenze della diffusione della BSE;

considerato che le organizzazioni produttive agricole e di filiera della carne bovina quali Coldiretti, Confagricoltura, CIA, Unicarve, Azove, Pro-In-Carne, Assocarni, Uniceb, Ancalega, Agri Piemonte Carni, Asprocarne Piemonte, Confommercio Macellai e altre, rilevata la necessità di definire con precisione e puntualità la reale situazione causata dal morbo della BSE, senza ingenerare allarmismi inutili, chiedono:

di dichiarare ufficialmente lo «stato di crisi» del settore della carne bovina;

di predisporre le risorse finanziarie necessarie al ristoro del settore, con la previsione, in particolare, di agevolazioni fiscali e linee di credito agevolate (al tasso del 1,5% come in Francia) per tutte le fasi della filiera (allevatori, industrie di macellazione, eccetera) di durata almeno quinquennale;

di aprire un ammasso pubblico senza limiti di peso dei bovini non più commercializzabili di età inferiore a trenta mesi, e comunque presenti in Italia al momento dello scoppio della crisi, con una integrazione del prezzo di intervento che consenta di arrivare al prezzo precedente il verificarsi della BSE. Il provvedimento dovrà interessare bovini di categoria A), B) e che siano stati allevati in Italia per almeno quattro mesi prima della macellazione;

di corrispondere un'indennità all'allevatore pari a 500.000 lire a capo, per tutti i capi macellati a partire dal 15 novembre 2000 e fino alla fine della crisi;

di corrispondere un indennizzo pari a 90.000 lire a capo sui capi non macellati dai singoli impianti di macellazione in rapporto alle macellazioni dei medesimi periodi dello scorso anno evidenziabili dai registri ufficiali delle A.S.L. ed una misura analoga per gli impianti di trasformazione;

di dare immediata attuazione al regolamento CE n. 2777/2000 che prevede la distruzione degli animali con oltre 30 mesi non sottoposti a test ed estendendola ai capi al di sopra dei 24 mesi;

di assicurare che gli organi istituzionali delegati a seguire la vicenda della BSE forniscano un'informazione chiara ed univoca per il consumatore e che non sia, così, fonte di terrorismo alimentare;

di prevedere con immediatezza una campagna informativa istituzionale chiara e con esponenti scientifici credibili nei mezzi di informazione e nelle scuole;

di adottare ogni provvedimento necessario per la riqualificazione del settore zootecnico da carne innestando un processo virtuoso tra produttori e consumatori i quali devono poter riconoscere la qualità reale che i primi possono offrire attraverso la trasparenza;

di disporre le necessarie agevolazioni fiscali (sospensione dei termini di pagamento per IRPEF, ILOR, IRPEG, IRAP, IVA) e previdenziali (versamenti INPS ed INAIL) per tutte le singole componenti la filiera, tenendo anche in considerazione le perdite subite dai macellai;

di ridurre l'attuale aliquota IVA dal 10% al 4% sui bovini vivi e relative carni, come negli altri paesi della Comunità europea;

di garantire una soluzione definitiva ed una copertura finanziaria completa per lo smaltimento del materiale specifico a rischio BSE;

di garantire al consumatore italiano medesime garanzie sanitarie anche sui prodotti importati dai paesi terzi e da altri paesi della Comunità europea;

di individuare un interlocutore unico per il Governo con poteri non solo di coordinamento ma di commissario *ad acta* (prefettizio),

l'interrogante chiede di conoscere quali azioni concrete intenda attuare il Governo per accogliere le richieste degli allevatori al fine di rilanciare il settore della carne bovina, penalizzato oltre misura, ed i settori produttivi, distributivi e commerciali ad esso collegati, evitando che l'economia di questa branca fondamentale per il PIL del paese giunga al collasso.

(4-22024)

TOMASSINI. – *Ai Ministri dell'interno e per il coordinamento della protezione civile e delle comunicazioni.* – Premesso che:

il giorno domenica 28 gennaio 2001, alle ore 22.50, è andata in onda la trasmissione TV Sette a cura di Rai Uno;

nell'ambito dei servizi mandati in onda ve ne era uno riguardante il centro sociale Leon Cavallo con lo scopo di rendere noti i preparativi che gli aderenti stessi effettuavano al fine di sabotare il Summit economico mondiale a Davos in Svizzera;

tale servizio era estremamente dettagliato nel mostrare gli strumenti idonei alle tattiche di guerriglia urbana e le strategie di difesa e di attacco;

erano mostrati con chiarezza costose dotazioni, strumenti e metodi informatici, *tutor* ed istruttori;

valutato inoltre che il commento alla trasmissione era proteso alla difesa delle iniziative di sabotaggio e dei metodi di lotta, mostrando anche i ripetuti attacchi alle forze dell'ordine e per nulla venivano citati i numerosi feriti e contusi che ci sono stati tra i tutori dell'ordine a seguito di tali scontri, né i gravi danni arrecati durante le manifestazioni ai beni pubblici e privati,

si chiede di conoscere:

se i Ministri in indirizzo non ritengano che tale atteggiamento tenuto dai conduttori della trasmissione si configuri come apologia di reato;

se non si ritengano necessari provvedimenti nei confronti degli ideatori della trasmissione e di chi professa pratiche illegali;

se non si ritenga necessario che siano mandate in onda trasmissioni a rettifica del programma citato e a correzione delle distorte visioni diffuse;

se in particolare il Ministro dell'interno non ritenga che questo modo di procedere da parte degli organi di informazione pubblica non si configuri come aggravio delle già precarie situazioni interne della nostra nazione;

se non si ritenga utile approfondire la conoscenza riguardo ai finanziamenti e agli approvvigionamenti dei materiali e delle dotazioni per la guerriglia urbana dei centri sociali.

(4-22025)

FLORINO. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro dell'interno e per il coordinamento della protezione civile.* – Premesso:

che con interrogazioni del 12 maggio 1999 (4-15196) e del 1° dicembre 1999 (4-17390) senza risposta e con le successive del 19 gennaio (4-17803) e 19 ottobre (3-04030 e 4-20844) del 2000, anche queste ultime senza risposta, lo scrivente chiedeva al Ministro dell'interno e della giustizia di conoscere i motivi dei ritardi dell'istruttoria giudiziaria che vedeva coinvolto il Sindaco di Portici (Napoli) chiamato in causa da un pentito, nonché in relazione alle «strane» assunzioni nella società mista Leuco Petra S.p.a., addetta alla raccolta e allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, società scelta in assenza di gara ad evidenza pubblica, e al notevole impegno finanziario, oltre lire 13.000.000.000 per l'acquisto dei suoli della ex Kerasaw, di proprietà di noti inquisiti;

che i fatti menzionati dovevano indurre il Ministro dell'interno a nominare una commissione di accesso per procedere alla verifica dei fatti ed accertare le responsabilità;

che, rassegnato all'idea della immunità del Sindaco di Portici per evidenti coperture istituzionali, lo scrivente si è rinfrancato nell'apprendere della verifica amministrativa contabile al Comune di Portici, Doc. n. 2270.1 del 28 luglio 2000, disposta dal dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, Ispettorato Generale di Finanza, Settore I, con tutti gli allegati e con la nota a firma del Ragioniere Generale dello Stato che testualmente recita «Le indagini svolte hanno evidenziato irregolarità e carenze che, sinteticamente esposte nell'unito elenco, trovano compiuta trattazione nel corpo del referto ispettivo, ecc.»;

che, alla luce dei fatti riscontrati e di quelli ancora da accertare, la chiamata in causa del Sindaco da parte del pentito, la società mista Leuco-Petra e le relative assunzioni, l'acquisto dei suoli della ex Kerasaw, è opportuno far prevalere soprattutto l'ordinamento e le leggi dello Stato isolando maldestri tentativi di diluire nel tempo l'accertamento dei fatti e le relative responsabilità emerse,

l'interrogante chiede di sapere quali siano i motivi del silenzio istituzionale sulle vicende che coinvolgono il Comune di Portici e la sua amministrazione.

(4-22026)

PETTINATO. – *Ai Ministri della sanità, dell'ambiente e dell'industria, del commercio e dell'artigianato.* – Premesso:

che sulla cronaca del giornale «La Sicilia» (Cronache Siciliane) di martedì 30 gennaio 2001, dal titolo «Morti per malformazioni. Ad Augusta sono il doppio della media regionale», viene scritto: «Se suscita inquietudine il dato sui bambini nati malformati all'ospedale Muscatello di Augusta merita ancora più attenzione l'analisi dei dati di mortalità per malformazioni congenite studiati negli ultimi cinque anni dal Registro territoriale di Patologia dell'ASL 8 di Siracusa. Dati che evidenziano in maniera purtroppo chiara come ad Augusta vi sia una percentuale di mor-

talità per malformazioni congenite altissima, praticamente il doppio, rispetto alla media provinciale, regionale e nazionale.

A Siracusa il Registro territoriale delle patologie diretto da Anselmo Madeddu con la collaborazione scientifica del prof. Salvatore Sciacca dell'Università di Catania ha studiato la mortalità di tutte le patologie tumorali e croniche degenerative, i cui dati a breve saranno pubblicati su un apposito Atlante che sarà messo a disposizione di tutti gli addetti ai lavori. La direzione del Registro di patologia, visto l'interesse suscitato in questi giorni sulle malformazioni ad Augusta ha ritenuto opportuno anticipare la pubblicazione di qualche dato.

Secondo Madeddu la mortalità per malformazioni congenite in Italia (circa il 60 per cento dell'intera mortalità infantile) si attesta intorno ai 3,3 casi per centomila abitanti per i maschi e 2,7 tra le femmine e riguarda soprattutto le malformazioni del cuore e del sistema circolatorio ed in misura minore le altre cause (spina bifida, anencefalia, ecc.) Fra le cause conosciute le più importanti sono cause di natura genetica (spina bifida, palatoschisi), infezioni in gravidanza (rosolia, citomegalovirus, toxoplasmosi), malattie materne come diabete insulino-dipendente della madre, abitudini di vita materna (fumo e alcool), agenti teratogeni (radiazioni ionizzanti) e chimici (farmaci e prodotti industriali).

Purtroppo, commenta Madeddu, sul ruolo degli agenti industriali oggi poco si conosce. In provincia di Siracusa la mortalità per malformazioni congenite (maschi 4,9 e femmine 2,5) non presenta scostamenti significativi dai valori osservati nella media nazionale che è per i maschi il 3,3 per cento e per le femmine il 2,7. Tuttavia un certo allarme suscita il caso del distretto di Augusta dove il tasso standardizzato osservato nel sesso maschile (8,5) supera di gran lunga sia il dato nazionale (3,3) sia quello regionale (4,4). Il Rapporto Standardizzato di Mortalità nel sesso maschile raffrontato ai dati nazionali si attesta ad Augusta intorno a 243,7 con un'alta significatività statistica.

Di un certo interesse nella mappa territoriale di mortalità si presenta, oltre al cluster di Augusta-Melilli, anche il cluster osservato ad Avola (7,6 tra i maschi e 6,1 tra le femmine).

In conclusione occorre attenzionare molto da vicino il dato megarese, vista anche la concomitante presenza del vicino polo petrolchimico i cui potenziali rischi rappresentano ancora oggi un'incognita. Anche secondo Salvatore Sciacca, direttore dell'Istituto di Igiene dell'Università di Catania per le malformazioni congenite, i dati di Augusta vanno attenzionati con molta cura, dal momento che la mappa territoriale di mortalità mostra chiaramente un cluster che abbraccia tutta l'area industriale del Siracusano. Su questi dati, dice Salvatore Sciacca da anni ormai sta indagando l'*équipe* del dottor Madeddu, valido professionista dell'ASL 8 di Siracusa il cui impegno in questi studi di grande rilevanza sociale e scientifica è davvero meritorio»,

che i dati egualmente gravi, ancorché non ancora emersi, risulterebbero senza dubbio da analoghi studi condotti nelle altre parti della Sicilia

in cui sono installate industrie che producono effetti egualmente inquinanti (Gela, Milazzo, ecc),

si chiede di sapere:

quali iniziative si intendano adottare per porre rimedio a questo allarmante, e costante, fenomeno che non può non indurre un serio ripensamento circa gli effetti della presenza, e della persistenza, del polo industriale siracusano e degli altri che producono i medesimi effetti;

in particolare, dinanzi a così alti livelli di malformazione di mortalità non solo nei luoghi in cui sono collocate le industrie inquinanti, ma in tutto il territorio nel quale sono distribuite le residenze degli addetti a tali industrie, se non si ritenga ormai improcrastinabile l'adozione di programmi di intervento che consentano la graduale liberazione di quelle zone da una presenza industriale così nefasta, il contemporaneo avvio di investimenti e di iniziative di bonifica dei territori interessati dal fenomeno e la loro restituzione a destinazioni conformi al ruolo cui la Sicilia è vocata in ragione della propria collocazione geografica e delle proprie risorse naturali, oggi così gravemente ferite tanto sul piano ambientale quanto su quello della tutela e della qualità della vita.

(4-22027)

BATTAFARANO, LORETO. – *Al Ministro della sanità.* – Premesso che:

in data 7 gennaio 2001 sono scaduti i termini di validità della gestione commissariale dell'Azienda ospedaliera «SS. Annunziata di Taranto»;

infatti l'art. 21 della legge regionale 16/97 in coerenza con i decreti legislativi nn. 502/92 e 517/93 indica in massimo sessanta giorni i termini di vigenza di una gestione commissariale per un'azienda sanitaria ed ospedaliera; per nessun motivo è prevista una proroga;

si fa presente altresì che l'Azienda Ospedaliera di Taranto è l'unica in Puglia a chiudere il bilancio in passivo e presenta una situazione gestionale disastrosa, che richiede una gestione stabile e sicura capace di proporre ed attuare un piano di rientro del debito e di qualificazione delle prestazioni ospedaliere,

si chiede di sapere:

per quali motivi la Giunta regionale non ottemperi agli obblighi di legge, nominando il nuovo direttore generale dell'Azienda Ospedaliera di Taranto, provvedendo altresì a superare altre gestioni commissariali che si protraggono illegittimamente da lungo tempo, per esempio alla ASL FG3;

se non si intenda invitare la Giunta regionale ad ottemperare agli obblighi di legge.

(4-22028)

